



Unione europea

n e w s

Quadro Comunitario di Sostegno
Obiettivo1 2000-2006

La posizione dell'Italia sulla politica di coesione

Il Vice Ministro Micciché, a Chalkidiki, espone in 5 punti la strategia italiana contenuta nel secondo Memorandum sulla politica regionale

..... da pag. 2 a 3

Al via la Presidenza italiana del Consiglio UE

L'obiettivo più ambizioso è l'approvazione del Trattato Costituzionale. Nel semestre verrà perfezionato l'ingresso dei nuovi 10 Stati membri

..... da pag. 6 a 7

La Società dell'Informazione attiva il partenariato

Completata la valutazione dei Piani Strategici regionali per la SI. Priorità nazionali e comunitarie rispettate, non sempre le esigenze locali

..... da pag. 8 a 9

L'interpretazione dell'articolo 29

Colmata la lacuna della norma che non prevedeva una metodologia di calcolo per le entrate nette di interventi con partecipazione comunitaria. In allegato il documento elaborato dal Servizio Fondi strutturali

..... da pag. 24 a 25

Immigrazione, rafforzare la politica comune

Prioritaria, per il Consiglio di Salonicco, la cooperazione con i paesi di provenienza. Torna d'attualità la creazione di un Osservatorio per il controllo del fenomeno

..... a pag. 30

La politica di coesione secondo l'Italia

I ministri responsabili della politica regionale degli Stati membri e dei paesi candidati si sono riuniti lo scorso 16 maggio in Grecia, a Chalkidiki, per discutere il futuro della politica di coesione alla fine dell'attuale periodo di programmazione, a partire dal 2007.

La riunione, organizzata nell'ambito del semestre greco di Presidenza dell'UE, ha rappresentato l'occasione per un confronto politico, centrato su due temi: il futuro della politica di coesione comunitaria; l'attuazione della programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali.

In merito alle prospettive della politica di coesione comunitaria l'Italia aveva già espressa la propria posizione in merito, alla Commissione Europea e a tutti i 24 partner dell'Unione, nel Secondo Memorandum italiano pubblicato nel dicembre 2002. Esso contiene una posizione condivisa da tutte le Regioni italiane e da tutti i partner istituzionali e sociali. L'11 giugno scorso, a Roma, il Memorandum è stato presentato ufficialmente con un'iniziativa congiunta del Ministero dell'Economia e degli Affari Esteri "Allargamento dell'Unione europea: la proposta italiana per la nuova politica di coesione".

La riunione ministeriale informale di Chalkidiki è stata l'occasione per mettere a Chalkidiki il Vice-Ministro dell'Economia e delle Finanze, On.le Gianfranco Micciché, che rappresentava l'Italia, ha messo in rilievo alcuni i seguenti punti chiave della posizione italiana, prendendo anche in considerazione l'attuale stato del dibattito europeo sul futuro della politica di coesione:

1. La politica regionale comunitaria è uno strumento importante per garantire la coesione sociale ed economica nell'Europa allargata. E' la sola politica europea che si dedica esplicitamente ad affrontare il problema della riduzione delle disparità regionali nella UE, indipendentemente dagli Stati Membri in cui esse si manifestano;
2. Dovrebbe essere stabilito un forte legame tra la politica di coesione comunitaria e il processo di Lisbona, per aumentare la competitività di tutta l'Europa

e per sostenere la crescita dell'occupazione. Comunque, ciò non dovrebbe portare all'indebolimento della politica di coesione, con la riduzione della verificabilità e dell'applicabilità delle regole e degli obiettivi. Al contrario, questo legame dovrebbe rafforzare il processo di Lisbona, inserendo in esso la verificabilità e l'applicabilità delle regole e degli obiettivi, che rappresentano la caratteristica principale dell'attuale politica di coesione;

3. Le regioni in ritardo di sviluppo rappresentano la priorità fondamentale della politica di coesione nell'UE allargata. Questa priorità deve essere presa in considerazione nell'ambito della futura politica con proposte concrete: la parte delle risorse totali per le azioni strutturali indirizzate alle regioni in ritardo di sviluppo dovrebbe essere aumentata in modo consistente di almeno cinque punti percentuali (i.e. l'obiettivo 1 e la quota parte del sostegno transitorio dovrebbero passare dall'attuale 64% ad almeno il 70% del totale delle risorse per le azioni strutturali);
4. Gli interventi al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo sono importanti; la loro efficacia dovrebbe essere incrementata accertandosi che:
 - a. Essi siano mirati su specifiche priorità tematiche;
 - b. Alle regioni venga data l'opportunità di scegliere quelle priorità che meglio si adattano ai loro territori;
 - c. Sia realizzata una forte semplificazione.
 Il valore aggiunto comunitario di tali interventi deve essere chiaro, come nel caso di azioni di cooperazione e della promozione dei network regionali;
5. Essendo uno dei principali contribuenti al bilancio dell'UE, l'Italia presta molta attenzione alla dimensione dello sforzo finanziario per la politica di coesione. Lo 0,45% del PIL dell'UE a 25 è il plafond per l'assegnazione finanziaria della politica di coesione, il cui reale livello dovrebbe essere attentamente valutato riguardo ai seguenti punti specifici:
 - a. L'insieme completo di tutte le altre decisioni di bilancio,

- b. Il suo livello in termini assoluti,
- c. La decisione finale su come spendere i fondi (i.e. porre la propria attenzione sulle regioni in ritardo di

sviluppo; una politica economica che privilegi le infrastrutture rispetto agli aiuti di Stato a finalità regionale)

English version The cohesion policy for Italy

The ministries responsible of the regional policy of the member States and of the candidate countries did a meeting last May 16th in Greece, in Chalkidiki, to discuss on the future of the cohesion policy at the end of this programming period, beginning from 2007.

The meeting, organized during the semester of the UE Greece Presidency, was a good opportunity for a political comparison, based on two themes: the future of the EU cohesion policy, the implementation of the programming 2000-2006 of the Structural funds.

Italy had already expressed its position, to the European Commission and to the 24 partners of the Union, in the Second Italian Memorandum published on December 2002. It contains a position shared by all the Italian Regions and by all the institutional and social partners. Last June 11th, in Rome, the Memorandum has been officially introduced by the Ministry of Economy and by the Ministry of Foreign Affairs "Enlargement of the European Union: the Italian proposition for the new cohesion policy".

In Chalkidiki the Vice-Minister of Economy and Finance, Gianfranco Micciché, that represented Italy, emphasized this key points of the Italian position:

1. The EU regional policy is a crucial tool for ensuring economic and social cohesion in the enlarged Europe. It is the only European policy explicitly devoted to tackle the problem of reducing regional disparities in the EU, irrespective of the member States where those disparities occur;
2. A strong link between the EU cohesion policy and Lisbon process should be established, in order to increase the competitiveness of all Europe and sustain employment growth. However, this task should not amount to a weakening of the cohesion policy, by reducing the verifiability and enforceability of rules and objectives. To the contrary, the link

should reinforce the Lisbon process, by bringing into it the verifiability and enforceability of rules and objectives, which represent the key feature of the current cohesion policy;

3. The lagging regions represent the fundamental priority of the cohesion policy in the enlarged EU. This priority needs to be taken into account in the design of the future policy through concrete proposals: the share of total resources for structural actions devoted to lagging regions should consistently be raised by at least five percentage points (i.e. Objective 1 and transnational support share should increase from current 64% to at least 70% of total resources for structural actions);
4. Interventions outside the lagging regions are important; their effectiveness should be increased by making sure that:
 - a. they are targeted to specific thematic priorities;
 - b. regions are given the opportunity to choose those priorities which best fit with their territories;
 - c. a strong simplification is achieved.
 Community value added of such interventions must be clear, like in the case of cooperation actions and the promotion of regional networks;
5. As one of the main contributors to the EU budget, Italy pays much attention to the size of financial effort for the cohesion policy. The 0,45% of EU-25 GDOP is ceiling for the financial endowment of the cohesion policy, whose actual level should be carefully evaluated in respect to following specific points:
 - a. the complete framework of all the other budgetary decisions,
 - b. its level in absolute terms,
 - c. the final decision on how to spend the funds (i.e. the focus on lagging regions; the policy mix between infrastructure and regional state aids, etc.)

Gli appuntamenti dell'estate 2003 per centrare gli obiettivi

Si è svolto il 2 luglio la seconda riunione, per l'anno 2003, del Comitato di Sorveglianza (CdS). Sono stati 4 i punti all'ordine del giorno: stato di attuazione del QCS, interventi urgenti e avvio della riprogrammazione; valutazione e revisione intermedia; attuazione del piano di comunicazione del QCS e azioni di coordinamento; varie ed eventuali.

La giornata del 2 luglio ha costituito una tappa cruciale sul calendario degli importanti appuntamenti del 2003. Come è noto, il CdS dello scorso marzo aveva lanciato il processo di autovalutazione delle misure attraverso l'interazione e lo scambio di conoscenze tra le Autorità di Gestione (AdG) del QCS, le AdG dei POR e i responsabili di misura; l'avvio di incontri con il partenariato economico e sociale e un ciclo di seminari regionali sui PIT. In ogni Regione, è stata infatti

prevista una Sessione speciale del Forum nazionale delle parti economiche e sociali, la prima delle quali si è svolta in Puglia il 12 e 13 giugno scorso, seguita dalla Calabria il 20 giugno, dalla Basilicata il 23, dalla Campania il 24 e il 30 giugno dalla Sicilia. Il 16 settembre sarà il turno del Molise. Per quanto riguarda la progettazione integrata, e il relativo programma di comunicazione per migliorare il livello di conoscenza sui PIT che prevede "almeno due eventi seminari per ogni regione", il primo appuntamento, anche in questo caso, ha riguardato la Puglia lo scorso 6 giugno, a seguire la Campania il 18, la Sicilia il 23, la Basilicata il 24 e la Calabria il 25 giugno. Il seminario sulla Progettazione integrata in Molise è previsto per il prossimo 9 ottobre. Ancora da stabilire le date, di entrambe gli appuntamenti, per la Sardegna.

Autovalutazione in "verde"

Verde è il colore che contrassegna le misure risultate in buona salute al controllo di performance dello scorso mese di maggio. Il secondo esercizio di autovalutazione delle misure dei Por ob.1 deciso dal Comitato di sorveglianza (CdS) nelle sedute del 10 e dell'11 marzo scorso per avviare il processo di revisione di metà periodo e per anticipare eventuali correttivi - ha evidenziato che circa il 35% del totale programmato appartiene alle cosiddette misure "verdi", presenti soprattutto negli Assi VI (Reti e nodi di servizio), VII (Assistenza Tecnica), e III (Risorse Umane), che fanno registrare percentuali superiori alla media. Come è noto, per rendere immediata la lettura delle analisi è sta-

ta assegnata agli interventi una diversa colorazione, che dal verde scendono al rosso, per ordinare in senso decrescente le prospettive di successo delle misure e tenere sotto controllo eventuali aree di rischio. Dall'esercizio, che replica e perfeziona quello dello scorso dicembre, emerge, altresì, una forte incidenza (oltre il 51%), delle misure nella 2° categoria, quella più prossima al "verde", peraltro, più diffusa negli Assi II (Risorse culturali) e V (Città). Le misure più critiche, collocate nell'ultima categoria, quella "rossa", e quindi a più elevato rischio, rappresentano poco più del 3% del totale programmato. Rispetto al precedente esercizio, l'attuale autovalutazione adotta

un nuovo criterio, quello della coerenza e funzionalità dell'attuazione rispetto alla strategia del programma, introducendo una chiave di lettura qualitativa dei risultati da utilizzare nel processo di riprogrammazione. L'esercizio si è svolto nel mese di maggio 2003, attraverso incontri con i responsabili di misura presso le sedi delle Autorità di gestione dei POR. I risultati dovranno orientare le determinazioni dei prossimi CdS di luglio e settembre 2003, dopo il Comitato di Sorveglianza del QCS del prossimo 2 luglio, che stabilirà il percorso da seguire nei prossimi mesi, per raggiungere gli obiettivi di fine 2003 e per impostare in modo efficace la revisione di medio termine.

Un workshop sulla politica di coesione

A Ravello, il prossimo 4 luglio, la presidenza italiana del Consiglio dell'UE ha organizzato un workshop tecnico sul dibattito sul futuro della politica di coesione economica e sociale.

L'incontro - aperto ai funzionari dei vari paesi impegnati nella gestione dei Fondi strutturali e sui temi della politica di coesione post 2006 - si incentra su 4 argomenti: offerta di beni e servizi pubblici e competitività regionale; le nuove priorità per l'incremento della competitività regionale; competitività e coesione in relazione al rapporto tra Fondi strutturali e agende di Lisbona e Göteborg; cooperazione e competitività.

Il workshop ha come obiettivo quello di poter disporre dei contributi di tutti gli Stati europei, anche di quelli che aderiranno formalmente il 1 maggio del 2004, in vista della riunione informale dei ministri responsabili della politica regionale che si terrà il prossimo 3 ottobre a Roma.

Tale incontro riveste un significato particolare in quanto concluderà il dibattito sul futuro della politica di coesione, apertosi nel 2001, prima della pubblicazione del terzo rapporto sulla coesione economica e sociale prevista per il prossimo mese di dicembre.

A Bologna riunione delle regioni ob.2: attuazione in crescita nel primo trimestre 2003

Si è svolto a Bologna, lo scorso 14 maggio, un incontro di coordinamento per le regioni dell'obiettivo 2.

La necessità di un confronto a metà strada tra le riunioni dei Comitati di Sorveglianza e l'incontro previsto dall'articolo 34 del Regolamento comunitario, era stata lanciata nel corso dell'ultima riunione annuale - tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 novembre scorso - per una valutazione dei programmi temporalmente più vicina all'annualità appena conclusa.

Sette i punti all'ordine del giorno discussi a Bologna alla presenza del Capo Unità Italia della DG Regio J.Engweggen, del Direttore del Servizio Fondi Strutturali del Ministero dell'Economia, Paola De Cesare oltre, naturalmente delle Autorità di gestione (AdG) delle Regioni dell'obiettivo 2.

Come primo argomento è stato affrontato il tema legato all'eventuale rischio di disimpegno automatico relativamente all'annualità 2001. Sulla base delle tabelle riepilogative della situazione ad oggi al netto delle misure sospese, dell'anticipo del 7%, dei pagamenti intermedi liquidati entro il 31 marzo 2003 e di quelli in corso, non emergono elementi di particolare preoccupazione, dati i ritmi di spesa in corso. I dati provvisori al 31 marzo 2003 mettono, peraltro, in evidenza, nei tre mesi considerati, tassi di incremento vicini, in alcuni casi al 100%. Le AdG dei Docup hanno altresì discusso di altri due importanti punti di comune interesse:

- il ricorso, presentato dallo Stato italiano presso la Corte di giustizia delle Comunità Europee, per il riconoscimento, quale spesa ammissibile, delle cosiddette "anticipazioni" pagate dai beneficiari finali nei regimi di aiuto;
- la nota della DG Regio - diramata al Comitato di sviluppo e riconversione delle regioni (CDRR) - che introduce un limite (non previsto dai regolamenti) alla data di ammissibilità della spesa nell'ipotesi di modificazione dei Docup e dei Complementi di programmazione. Tale posizione, non condivisa dal Servizio, potrebbe essere anch'essa oggetto di ricorso dello Stato italiano davanti alla Corte di giustizia. E' stata stigmatizzata, nell'occasione, l'inaccettabilità delle reiterate iniziative della Commissione in materia interpretativa, che violano l'ordinamento e contraddicono lo spirito degli enunciati di semplificazione ufficialmente espressi.

■ **L'integrazione economica al servizio di una prosperità condivisa**

Il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE

Dal prossimo 1° luglio l'Italia eserciterà la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. In coerenza con gli orientamenti strategici pluriennali dell'Unione e con le indicazioni del Parlamento nazionale, la Presidenza Italiana perseguirà alcuni obiettivi prioritari volti a conseguire un rafforzamento complessivo del profilo politico dell'Europa come comunità di valori e diritti, come spazio economico e monetario unificato e come protagonista delle relazioni internazionali.

Il Trattato Costituzionale

La Presidenza si propone di convocare, sulla base del progetto della Convenzione Europea e delle conclusioni del Consiglio Europeo di Salonico, una Conferenza Intergovernativa che dovrà approvare il Trattato Costituzionale. Vogliamo assicurare che i lavori della Conferenza si svolgano a ritmo serrato nella prospettiva di firmare a Roma il futuro Trattato Costituzionale tra il primo maggio 2004 (data d'ingresso ufficiale dei nuovi Stati Membri) ed il mese di giugno dello stesso anno (elezioni del Parlamento Europeo). La riforma costituzionale dell'Unione dovrà porsi l'obiettivo di rendere il processo di integrazione europea più efficace e meglio comprensibile alle opinioni pubbliche degli Stati membri partendo dagli elementi cruciali contenuti nel progetto della Convenzione.

Quest'ultima, in poco più di un anno, ha saputo individuare soluzioni ambiziose e realistiche su punti di grande rilevanza per l'avvenire dell'Unione. Ne citerò rapidamente i più significativi:

- una elencazione consensuale di obiettivi e valori che include anche nel preambolo un riferimento alle radici religiose dell'identità europea da noi fortemente richiesto;
- la definizione dell'Europa come Unione di Stati e di cittadini;
- la vocazione a costituire una comunità di valori e diritti, uno spazio economico e monetario unificato ed

una entità autorevole e solidale sulla scena internazionale;

- il mantenimento dell'equilibrio interistituzionale tramite il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo, della Commissione e del Consiglio;
- il superamento della complessa struttura a pilastri dei precedenti Trattati;
- l'attribuzione della personalità giuridica internazionale all'Unione;
- l'integrazione della Carta dei Diritti Fondamentali nel testo costituzionale;
- una più chiara ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel rispetto delle identità nazionali e delle organizzazioni interne di questi ultimi;
- l'introduzione di meccanismi per un effettivo rispetto del principio di sussidiarietà e per un più ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella vita dell'Unione;
- una più agevole regolamentazione delle cooperazioni rafforzate, al fine di permettere ad un gruppo di Stati di procedere per primi nel processo di integrazione, come avanguardia sempre aperta ad ingressi successivi da parte di Stati che non abbiano voluto o potuto partecipare alla cooperazione fin dal primo momento;
- la razionalizzazione degli atti e degli strumenti giuridici e finanziari europei, con l'introduzione di una gerarchia delle norme (che prevede leggi-quadro e leggi europee);
- il miglioramento delle disposizioni che disciplinano la politica estera, di sicurezza e difesa anche attraverso la creazione della figura del Ministro degli Esteri dell'Unione;
- il rafforzamento dello Spazio Unico di Libertà, Sicurezza e Giustizia;
- l'ulteriore estensione del voto a maggioranza qualificata;
- l'adozione del metodo della Convenzione per la preparazione delle future revisioni costituzionali;

- la previsione di un diritto di recesso per gli Stati membri che non intendessero condividere gli ulteriori sviluppi del processo di integrazione.

L'Europa allargata

Nel corso del nostro semestre, andrà confermato il carattere inclusivo del processo di integrazione dell'Europa. È, infatti, in questo periodo che si perfezionerà l'ingresso dei nuovi 10 Stati Membri, di cui ci impegneremo a garantire la partecipazione ai lavori del Consiglio. Verranno, inoltre, proseguiti i negoziati per l'adesione –auspicabilmente entro il 2007- di Bulgaria e Romania e la strategia di pre-adesione con la Turchia concordata al Consiglio europeo di Copenaghen. In forza delle strette relazioni che per motivi storici, culturali, geografici legano l'UE ai suoi vicini, la nostra Presidenza proseguirà nella strategia politica della "Wider Europe" con l'intento di rafforzare tali legami, con particolare attenzione verso la Russia ed i Paesi del Mediterraneo. Pari importanza sarà dedicata alle relazioni con i Balcani Occidentali, area politico-geografica in cui l'Unione è impegnata al fine di garantirne la stabilità, lo sviluppo economico ed una prospettiva europea.

L'integrazione economica

Nell'Europa del mercato interno e della Moneta Unica, i processi d'integrazione economica vanno perseguiti al servizio di una prosperità condivisa e di una società aperta. Alla luce delle opportunità che questo processo d'integrazione economico-monetario ci offre e sulla base del programma di lavoro indicato nella "Strategia di Lisbona", nostri principali obiettivi saranno il rilancio degli investimenti nelle Reti Trans-europee e nella Ricerca, al fine di realizzare un mercato interno più efficiente ed integrato attraverso un'aproposita "Azione Europea per la Crescita", che contempli innovative forme di finanziamento pubblico e privato tramite un rafforzamento della BEI; l'avvio di una approfondita riflessione sulla sostenibilità dei regimi pensionistici e previdenziali europei; la definizione di politiche attive in favore dell'occupazione e della promozione della politica dell'imprenditorialità.

Costruire la pace

La Presidenza italiana ritiene che l'Unione Europea debba operare con maggiore solidarietà e coerenza sulla scena internazionale a partire da un dialogo transatlantico leale e paritario, frutto di un legame profondo basato su ideali condivisi.

Nel continuo impegno che l'Unione Europea dedica alla costruzione di un futuro di pace, la nostra Presidenza intende dare priorità al processo di pace in Medio Oriente, ora in una fase di ripresa, alla lotta contro il terrorismo e contro le armi di distruzione di massa. Attenzione particolare sarà dedicata, inoltre, alla ricostruzione del tessuto democratico e civile in Irak. L'importante ruolo internazionale che l'Unione intende ricoprire con consapevolezza e responsabilità non può prescindere dalla necessità di dotarsi di una credibile dimensione di Difesa, il cui sviluppo la nostra Presidenza intende accelerare.

Libertà e sicurezza

Nell'ottica, infine, di un'Unione Europea come spazio di libertà e sicurezza, nostro primario obiettivo sarà quello di attuare efficaci misure di contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione clandestina, conformemente alla volontà di mantenere un costante dialogo con i Paesi di origine di tali flussi migratori e di garantire una piena integrazione di tutti quei cittadini di Paesi terzi che legalmente risiedono nel territorio dell'Unione.

Il semestre di Presidenza è un momento fondamentale, attraverso cui ogni Stato ha la possibilità di contribuire in primo piano alla costruzione di un'Unione Europea sempre più definita nella sua identità politica ed economica.

Forte del convinto sostegno europeista di tutte le principali forze politiche, economiche, sociali e culturali del Paese, la Presidenza italiana intende porsi al servizio di un'Europa autorevole, rispettosa delle identità e diversità dei suoi Stati membri, vicina e comprensibile per i suoi cittadini.

*Cons. Vincenzo Grassi
Ministero degli Esteri*

Stato dell'arte dei Piani strategici regionali per la SI

È stato completato il processo di valutazione dei Piani strategici regionali per la società dell'informazione (SI) delle Regioni dell'obiettivo 1, tranne che per il Molise la cui definizione del Piano è stata avviata solo all'inizio del 2003.

La nascita di strategie regionali per la società dell'informazione riflette in generale il grande successo di Internet, esploso negli anni '90, l'attenzione politica suscitata da questo fenomeno e il riconoscimento, rafforzatosi nel tempo, della centralità del territorio e degli attori che lo animano per garantire lo sviluppo di una "società dell'informazione per tutti", come recita

I Piani sono risultati molto eterogenei e carenti di chiari indirizzi iniziali, ma nell'ultimo anno è cominciata a maturare una visione comune

il titolo dell'omonimo rapporto della Commissione Europea (CE).

Dopo aver sperimentato con successo il modello di nuove politiche regionali nel programma Regional Information Society Initiative (RISI) - che in Italia ha coinvolto a fine anni '90 Piemonte e Calabria - e a fronte del lancio dell'iniziativa eEurope, la CE ha identificato la SI come priorità trasversale per tutti gli obiettivi dei Fondi strutturali nella programmazione 2000-2006.

In particolare, a fronte del gran numero di interventi scaturiti anche da questa sollecitazione, la CE ha chiesto alle Regioni dell'obiettivo 1 italiane di predisporre, entro il 31 dicembre 2001, apposite strategie regionali per la SI, che inserissero in un quadro organico, coerente e, appunto, strategico, gli interventi previsti nei POR e relativi Complementi di Programmazione. Al fine di rafforzare tale richiesta, alla presentazione e approvazione delle strategie regionali è stata subordinata la possibilità per le Regioni di spendere, sulle misure interessate, una quota superiore rispetto a quella stabilita inizialmente del 30%.

Per accertare la coerenza e l'adeguatezza dei Piani pronti alla data fissata (Basilicata, Calabria, Campa-

nia e Puglia) e, soprattutto, per dare contributi e indirizzi utili al completamento di quelli ancora in elaborazione, il Gruppo di lavoro "Società dell'Informazione" - costituito nell'ambito del QCS dai rappresentanti del Ministero dell'Economia e Finanze, del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della CE e delle Regioni - ha promosso all'inizio del 2002 un apposito Gruppo tecnico di valutazione.

Tra marzo e luglio 2002, il Gruppo tecnico ha analizzato i documenti di strategia disponibili, basandosi su una sorta di "Piano tipo" ed altre griglie di lettura costruite ad hoc, traendo elementi utili dagli stessi documenti regionali, dalle indicazioni, di processo e di contenuto, di studi e raccomandazioni della CE, dal Piano di azione eEurope 2002 e dal Piano d'azione di e-government italiano. L'analisi si è avvalsa, inoltre, in modo determinante di momenti di confronto diretto con le amministrazioni regionali, in considerazione del fatto che i Piani erano stati concepiti ciascuno con una logica e con processi propri, non sempre evidenti dalla sola lettura e, nel caso di Sardegna, Sicilia e Molise, all'epoca in cui i documenti stessi erano ancora allo stadio di bozze di lavoro.

Come si vede dalla tabella pubblicata a fianco, Basilicata e Calabria avevano un Piano strategico predisposto da tempo. Il Piano Basitel della Basilicata, approvato nel 1999, era stato definito, e già in parte attuato, addirittura nel precedente periodo di programmazione, ed è stato poi arricchito con le iniziative del Progetto Integrato Basitel 2 nel quadro del POR 2000-2006. La Regione Calabria aveva approvato nel febbraio 1999 un Piano strategico, elaborato, come accennato in precedenza, nell'ambito del programma RISI/Arianna. Anche Campania e Puglia avevano un Piano approvato a fine 2001, predisposto, in questo caso, proprio in risposta alla richiesta della CE. Per i Piani già pronti, il Gruppo tecnico ha richiesto soprattutto chiarimenti e precisazioni - per tutti, relativamente al partenariato e, a seconda dei casi, rispetto ai Piani attuativi (Campania e Puglia), alla coerenza

Stato dei Piani Strategici regionali

Regione	Piano e data di approvazione da parte delle Giunte regionali
Basilicata	Piano Basitel e Progetto Integrato Basitel 2 - Approvato il 27/04/1999 e integrato in date successive
Calabria	Piano strategico regionale per lo Sviluppo della SI in Calabria Approvato nel febbraio 1999, ma in via di revisione
Campania	Piano Strategico sulla SI nella Regione Campania - Approvato il 21/12/2001
Molise	In via di preparazione
Puglia	Piano regionale per la SI della Regione Puglia - Approvato il 27/12/01
Sardegna	Strategia per lo sviluppo della SI in Sardegna - Approvato il 10/12/2002
Sicilia	Quadro di riferimento strategico regionale per lo sviluppo della SI - Approvato il 7/08/2002

tra risorse e obiettivi in alcune linee di intervento (Puglia e Calabria) e all'aggiornamento rispetto a cambiamenti nel contesto locale (Calabria) - proponendo che venissero inseriti in appositi documenti integrativi dei Piani approvati.

Nella seconda revisione, effettuata dal Gruppo tecnico a completamento del processo di valutazione nella primavera 2003, i materiali aggiuntivi forniti da Basilicata, Puglia e Campania sono stati analizzati e ritenuti adeguati. La Regione Calabria, dal canto suo, doveva completare le integrazioni richieste.

Nel caso di Sicilia e Sardegna, la valutazione iniziale ha considerato i Piani all'epoca ancora in fase di definizione. Le prime osservazioni del Gruppo tecnico, in gran parte su aspetti analoghi a quelli sopra indicati, hanno potuto quindi indurre aggiustamenti reali sia nella redazione dei documenti strategici, sia nei processi di partenariato. I Piani definitivi, approvati dalle Giunte regionali rispettivamente in agosto e dicembre 2002, e analizzati successivamente dal Gruppo tecnico, mostrano di conseguenza un buon allineamento con il modello di "Piano tipo" proposto nel processo di valutazione.

Come abbiamo visto non è stato possibile invece considerare la strategia del Molise, in quanto la definizione del Piano è stata avviata solo all'inizio dell'anno in corso e dovrebbe terminare entro l'estate 2003.

I sei Piani analizzati hanno in comune, tra i punti di forza: l'attivazione del partenariato per la loro elabora-

zione; la coerenza con le priorità nazionali e comunitarie in materia di SI, in particolare con quella generale di sostegno della domanda; la presenza di iniziative simili nei diversi Piani, fatto potenzialmente foriero di azioni di cooperazione trans-regionale, ma certamente anche di possibili duplicazioni di sforzi.

Sotto il profilo delle criticità, i documenti sono risultati molto eterogenei, rivelando una mancanza di chiari indirizzi iniziali, ma anche di una visione comune. Quest'ultima, però, almeno per la componente di e-government, ha però cominciato a maturare nell'ultimo anno, grazie alla forte spinta all'aggregazione e condizione di iniziative tra pubbliche amministrazioni, impressa nella fase di avvio operativo del Piano nazionale di e-government.

Tra le altre criticità dei Piani, si può citare la difficoltà ad integrare in un quadro di riferimento unitario tutte le risorse e iniziative del POR (e ancor più quelle al di fuori di esso), a dimostrazione di quanto sia complesso conoscere e poi "coordinare" interventi oramai trasversali a tutti i settori sociali ed economici. In molti casi, infine, le proposte di intervento sembrano scaturire più da suggestioni tecnologiche e da esperienze maturate altrove, che non da un'analisi puntuale di situazioni ed esigenze locali come risposte appropriate ed efficaci.

Stefano Kluzer

Gruppo tecnico di valutazione delle strategie regionali per la SI

CUP: il segno della trasparenza

A partire dal 1° gennaio 2003, ogni progetto finanziato con risorse pubbliche, dovrà essere dotato di un “segno di riconoscimento”. La legge n. 3/2003, art. 11, prevede, infatti che, “ogni nuovo progetto d’investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un “Codice unico di progetto” (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica” secondo la procedura che è stata delineata dal CIPE con delibera del 27 dicembre 2002, n.143 (pubblicata nella G.U. n.87 del 14 aprile 2003). In particolare, la delibera prevede che entro il 1° luglio 2003 siano “contrassegnati” con un CUP tutti i progetti di importo superiore ai 100.000 euro, ed entro il 1 gennaio 2004 tutti quelli di importo inferiore a tale soglia. Pertanto, l’applicazione generalizzata del CUP avverrà dal 1 gennaio del prossimo anno.

Il CUP risponde all’esigenza della Pubblica Amministrazione di poter disporre di un sistema di identificazione univoca dei progetti di investimento pubblico, valido per tutte le proprie articolazioni organizzative e territoriali e per tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici sia privati: solo la registrazione di tutte le iniziative, finanziate (anche solo parzialmente) con risorse pubbliche, consentirà di reperire e far circolare in rete, tra gli utenti abilitati, le informazioni relative a tali progetti.

Il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni; ad ogni progetto corrisponde un unico codice e viceversa; esso è articolato su due componenti, alle quali sono associati, a livello concettuale, i seguenti elementi informativi:

- la prima componente consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi al soggetto richiedente, alla localizzazione ed alla categoria d’investimento, oltre che alla descrizione dell’oggetto progettuale;

- la seconda componente permette l’individuazione degli aspetti finanziari, tramite elementi relativi

al finanziamento pubblico assegnato, all’anno di finanziamento, al costo complessivo, alle eventuali altre risorse di cui il progetto si avvale.

Il codice riveste un significato importante per la Pubblica Amministrazione, consentendo la costruzione, in ambito CIPE, di un sistema di monitoraggio di tutti gli investimenti pubblici che rende possibile conoscere l’evoluzione dei singoli progetti grazie ad uno standard di identificazione. Per poter seguire, nel tempo e in maniera trasparente, l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ogni singolo intervento, che preveda oneri a carico dei contribuenti, si inizia con la procedura di richiesta e la conseguente attribuzione automatizzata del CUP, connotata da assoluta semplicità di funzionamento. E’ in corso di elaborazione la proposta concernente lo sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui il CUP è allo stesso tempo mattone e fondamenta. La definizione di tale Sistema sarà oggetto di apposita delibera che il CIPE adotterà entro l’autunno prossimo, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato, Città e Autonomie locali.

Collegandosi al sito del CIPE (<http://cipe.tesoro.it>), il sistema informativo ad esso collegato, provvede:

- ad accreditare i soggetti responsabili dei singoli progetti d’investimento pubblico;

- a generare automaticamente il codice e a registrarlo, assieme alle informazioni fornite, in una vera e propria anagrafe dei progetti di investimento (Sistema indice). La registrazione di tali informazioni è supportata da un sistema di classificazione che consentirà di unificare realtà molto diversificate, fornendo una chiave di lettura uniforme.

Nel caso di opere complesse, che comportino l’integrazione di progetti diversi, è anche prevista l’attribuzione di un CUP master che consentirà di collegare tutti i relativi progetti d’investimento che concorrono alla sua realizzazione (ad esempio porti, aeroporti, acquedotti, ferrovie).

Pon Scuola: una misura a favore delle donne

E’ la numero 7 prevista per favorire le Pari opportunità di genere ed eliminare i condizionamenti culturali nelle scelte scolastiche femminili

Il Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo Sviluppo” assegna un ruolo strategico alle pari opportunità di genere e prevede, tra le linee di intervento, una specifica Misura (n.7) che, articolata in tre Azioni destinate a soggetti diversi, si propone di rimuovere gli ostacoli di natura culturale che condizionano, sia pure in maniera non sempre esplicita, le scelte scolastiche e formative delle donne.

Nel PON Scuola, le pari opportunità di genere sono intese come risorsa per l’innovazione e la qualità dell’offerta formativa, essenziali per favorire l’occupabilità e contrastare l’esclusione sociale delle donne. Per questo motivo, l’attenzione alla diversità di genere, oltre che nella Misura 7, è particolarmente sottolineata nelle Misure di sostegno all’innovazione sia delle risorse umane che dei processi formativi (Misura 1); all’inclusione scolastica (Misura 3) attraverso interventi funzionali all’orientamento finalizzato a scelte autonome coerenti con aspettative e interessi personali; alla formazione superiore (Misura 5) e all’istruzione permanente (Misura 6) dove la presenza femminile, nella scelta dei destinatari, è mirata alla promozione di pari diritti fra uomini e donne nell’accesso al mercato del lavoro.

Un altro obiettivo del programma è migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile conciliando le attività di cura delle donne con quelle formative, proprie o dei propri figli. Diverse misure, infatti, prevedono incentivi ai genitori, servizi di mensa per i ragazzi e servizi di assistenza ai bambini.

La Misura 7

Le finalità della misura - “Promozione di scelte scolastiche e formative mirate a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro” - sono state programmate in rapporto:

- agli obiettivi delle strategie comunitarie in mate-

ria di pari opportunità di genere;

- al bisogno di contrastare la persistente esclusione delle donne, soprattutto nelle regioni dell’obiettivo 1, da percorsi che conducono ad esiti professionali innovativi o di alto livello;

- agli elevati tassi di disoccupazione femminile registrati nelle medesime aree e alle difficoltà specifiche di rientro nel mercato del lavoro, in molti casi dovuti a problemi inerenti il percorso formativo prescelto o ad attività di cura all’interno della famiglia;

- alla necessità di costruire e sviluppare una cultura della diversità di genere, avulsa da pregiudizi e stereotipi.

Le Azioni della Misura 7

Come abbiamo detto la misura è articolata in tre azioni:

L’Azione 7.1 – Formazione dei docenti e delle docenti sulle problematiche delle pari opportunità di genere - è finalizzata a sviluppare, fra gli insegnanti, le competenze per introdurre nelle attività curricolari l’attenzione alla diversità di genere e superare i condizionamenti culturali e sociali nelle scelte dei percorsi di studio e di lavoro.

Essa prevede due configurazioni: a) produzione e/o aggiornamento, validazione e diffusione di pacchetti multimediali utili per la formazione dei docenti e delle docenti sulle pari opportunità di genere; b) formazione in servizio sull’argomento .

In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di sensibilizzare alle tematiche delle pari opportunità uomo – donna, di imparare ad “ascoltare” la differenza, di modificare pratiche didattiche e metodologie e di introdurre il mainstreaming di genere in base al quale anche la scuola dell’autonomia deve interrogarsi sugli effetti che le sue scelte formative e di-

dattiche, organizzative e di gestione produrranno su alunne e alunni, docenti, operatrici e operatori scolastici.

L'Azione 7.2 - Iniziative di sostegno all'orientamento e allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e di promozione dell'imprenditorialità nelle scuole secondarie superiori – ha l'obiettivo di dirigere l'interesse, soprattutto delle ragazze, verso gli indirizzi tecnico – scientifici, di favorire scelte consapevoli di studio e di lavoro, nonché di far acquisire conoscenze, competenze e abilità trasversali, che facilitino la transizione scuola - lavoro e la promozione dell'imprenditorialità.

Contenuti e finalità dell'Azione 7.2 sono riconducibili agli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione definiti nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e, in particolare, allo sviluppo delle competenze di base e trasversali (personali, sociali, professionali, tecniche); al potenziamento degli studi tecnico – scientifici; al sostegno all'esercizio della cittadinanza attiva, all'occupabilità e alla coesione sociale; al rafforzamento dei collegamenti con il mondo del lavoro e allo sviluppo della cultura d'impresa. Tali obiettivi, letti in rapporto alle scelte scolastiche e professionali delle donne, ancora condizionate da pregiudizi sui ruoli maschili e femminili, diventano prioritari nell'ambito della promozione della cultura delle pari opportunità di genere e della costruzione di consapevoli identità di genere.

L'azione 7.3 - Iniziative di orientamento e di rimotivazione allo studio per favorire l'inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro – tende a favorire l'occupabilità delle donne attraverso l'accesso all'istruzione e l'acquisizione di competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva nella società della conoscenza e dell'informazione.

Per realizzare tale obiettivo ciascun intervento proposto deve caratterizzarsi come momento di un processo rispondente alle esigenze di crescita culturale delle donne e alla loro affermazione professionale in un contesto socio-economico che ancora le esclude e dove è necessario possedere -

per essere attive in tutte le sfere della vita, sociale, economica e privata - conoscenze e competenze aggiornate in grado di soddisfare l'offerta esistente nel mercato del lavoro.

L'Azione 7.3, punta a sviluppare un'offerta formativa life long learning sulla base delle indicazioni contenute nel Memorandum del 2001 su istruzione e formazione permanente: accrescere gli investimenti in risorse umane – e la risorsa donna è un potenziale non adeguatamente valorizzato – e garantire a tutti opportunità di istruzione e formazione attraverso l'orientamento inteso come un processo permanente lungo tutto l'arco della vita.

Coerentemente con tali prospettive, l'Autorità di gestione del PON Scuola ha individuato alcuni criteri qualitativi degli interventi: l'orientamento di genere attraverso il bilancio delle competenze, proposto come valore aggiunto; l'offerta di un servizio, di assistenza ai bambini delle donne che partecipano ai percorsi; la ricerca di strategie per un reinserimento scolastico o formativo mediante l'individuazione di crediti formativi o accordi che le istituzioni scolastiche possono definire con gli Enti Locali e con i centri di formazione professionale per garantire un successivo inserimento in percorsi professionalizzanti riconosciuti dalla Regione; il raccordo con istituzioni territoriali per il sostegno di iniziative di sviluppo locale, che vedano le donne come protagoniste attive.

L'attuazione

La Misura 7 è stata avviata nell'anno scolastico 2000/01 con l'Azione 7.2 sostenendo, in particolare, la promozione dell'imprenditorialità attraverso la partecipazione equilibrata, di studentesse e studenti, a percorsi in grado di motivare e orientare, soprattutto le ragazze, al sistema d'impresa.

A tale scopo è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e la Fondazione IG students che ha curato la realizzazione di 420 progetti e coinvolto 12.686 studentesse e 6.107 studenti.

A partire dall'anno 2001/02, le singole istituzioni

scolastiche hanno progettato autonomamente gli interventi nell'ambito delle Azioni 7.2 e 7.3.

Sono stati progettati, per entrambe le Azioni, 2.075 percorsi. Ne sono stati autorizzati

974 di cui 480 per l'Azione 7.2 e 494 per l'Azione 7.3. Le scuole impegnate sono state 387.

Le tematiche prescelte per promuovere le pari opportunità di genere sono state la cultura dell'imprenditorialità, l'orientamento al lavoro e le tecnologie dell'informazione soprattutto per quanto riguarda l'azione 7.3. Sono stati indicati percorsi sulle conoscenze linguistiche, la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali e di lavoro e quelli sulle conoscenze giuridiche ed economiche. Per i prossimi due anni, 2003 e 2004, le istituzioni scolastiche sono state invitate a progettare interventi formativi all'interno delle tre Azioni della Misura 7.

Attualmente i progetti presentati sono in fase di valutazione; molto significativa la partecipazione delle istituzioni scolastiche che hanno progettato 5.525 interventi di cui 711 per l'Azione 7.1b, 2.101 per l'Azione 7.2 e 2.713 per l'Azione 7.3.

Le attività di sostegno

L'Autorità di gestione ha sostenuto le scuole con particolare impegno sia per quanto riguarda la progettazione degli interventi che la loro realizzazione

Nel primo caso, contestualmente all'avviso per la presentazione dei progetti sono stati pubblicati degli allegati con suggerimenti, indicazioni e tracce di percorsi progettuali.

Nel secondo caso, fra ottobre e novembre 2002, sono stati realizzati, a livello territoriale, otto incontri per una verifica in itinere dei percorsi formativi.

Vi hanno partecipato quasi tutti i docenti delle 387 istituzioni scolastiche autorizzate, i dirigenti scola-

La Misura 7 è stata avviata nell'anno scolastico 2000/2001 con il coinvolgimento di 12.686 studentesse e 6.107 studenti

stici e, in alcuni casi, docenti con esigenze di informazione e formazione in vista di una futura attività progettuale.

Sono intervenuti, in alcuni incontri, i rappresentanti degli Uffici scolastici regionali coinvolti

nella valutazione e i referenti delle regioni impegnate sulle problematiche di genere.

Per l'occasione, è stato elaborato, a cura dell'Assistenza tecnica del Programma Operativo "La Scuola per lo Sviluppo", un documento "La strategia comunitaria nell'ambito delle pari opportunità dal trattato di Amsterdam alla definizione dei nuovi Regolamenti dei Fondi strutturali" che traccia un percorso sintetico sull'evoluzione delle tematiche di genere nel contesto europeo e nazionale e contiene, altresì, un'analisi sull'attenzione rivolta alle pari opportunità nei differenti Programmi Operativi Regionali.

Il documento è stato pubblicato, con ampio anticipo rispetto all'inizio delle attività seminariali, sul sito www.istruzione.it/fondistrutturali.

Contemporaneamente è stato somministrato a tutte le scuole coinvolte un questionario con lo scopo di avviare, da un lato, una valutazione qualitativa dei percorsi attivati e, dall'altro, di indurre ad una riflessione, ancor prima degli incontri, su alcuni aspetti considerati fondamentali nell'attivazione di percorsi formativi sulle problematiche di genere.

Un'indagine analoga era stata svolta presso le scuole autorizzate a realizzare il programma IG students, nell'anno scolastico 2000/2001, attraverso un questionario somministrato sia alle studentesse che agli studenti, che ai tutors scolastici.

Come ulteriore contributo alla qualità degli interventi sulla differenza di genere, verrà pubblicato un rapporto con i risultati dell'analisi qualitativa dei progetti realizzati, attualmente in fase di elaborazione.

Anna Maria Mastrovito - MIUR

Le irregolarità negli interventi strutturali

La normativa prevede l'aggiornamento costante della Commissione

L'art.23 del Reg.4253/88 modificato dal Reg.2082/93, entrambi del Consiglio, in sede di realizzazione delle azioni strutturali ha previsto per gli Stati membri l'obbligo, tra l'altro, di prevenire e sanzionare le irregolarità nonché di recuperare i fondi persi a causa di abusi o negligenze. In virtù dei menzionati principi relativi alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, il Reg.1681/94 della Commissione ha introdotto una più puntuale normativa intesa a rendere possibile alle Istituzioni comunitarie e, in particolare, alla Commissione:

di avere una completa cognizione delle disposizioni adottate dagli Stati membri – a livello legislativo, regolamentare e amministrativo – per contrastare le irregolarità;

di conoscere la natura ed i negativi effetti finanziari delle pratiche irregolari nonché i procedimenti giudiziari o amministrativi promossi nei confronti degli autori delle irregolarità;

di definire in breve termine con gli Stati membri i rapporti finanziari nell'ipotesi di non recuperabilità di importi perduti in seguito ad irregolarità.

Per inciso è da precisare che nessuno dei due ricordati testi normativi contiene una specifica nozione di "irregolarità", potendosi in proposito utilizzare la definizione fornita dall'art.1 par.1 del Reg.2988/95 del Consiglio, secondo cui: "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso.... una spesa indebita".

Come appare evidente, la definizione ora richiamata si fonda essenzialmente su elementi di carattere oggettivo, quali la violazione di disposizioni del diritto comunitario (ivi comprese le norme nazionali che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, co-

me quelle in materia di gestione del bilancio e di controllo finanziario), un pregiudizio effettivo od eventuale per le finanze comunitarie, un rapporto causale tra violazione normativa e pregiudizio finanziario.

Per la realizzazione degli scopi del Reg.1681/94 risulta organizzato un sistema informativo tra la Commissione ed ogni Stato membro ed eventualmente tra gli stessi Stati membri, attivato mediante comunicazioni periodiche, anche di aggiornamento, circa le irregolarità che abbiano formato oggetto di un primo atto di accertamento in sede amministrativa o giudiziaria.

Il completo funzionamento del sistema così istituito richiede ad ogni Stato membro l'adempimento agli obblighi, da un lato, di comunicazioni periodiche pure se nessuna irregolarità sia stata accertata nel corso del periodo di riferimento; dall'altro, di segnalazioni immediate alla Commissione, e ove necessario agli altri Stati membri interessati, nell'ipotesi di irregolarità che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio ovvero rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare.

Per quanto riguarda le somme non recuperabili, poi, l'informativa deve essere idonea ad evidenziare i motivi dell'imputazione delle relative conseguenze finanziarie a carico dello Stato membro o della Commissione.

A quest'ultimo riguardo, va comunque rilevato come il già ricordato art.23 del Reg.4253/88, modificato dal Reg.2082/93, preveda una sorta di presunzione relativa di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, superabile esclusivamente con la prova che l'abuso o la negligenza determinanti l'irregolarità non siano ad esso imputabili.

E' di estrema importanza, quindi, il corretto funzionamento del sistema informativo in esame non solo in funzione del contrasto alle irregolarità riscontrate

nella gestione delle azioni strutturali (irregolarità che, per la loro rilevanza finanziaria, risultano essere spesso determinate dalla attività della criminalità organizzata), ma soprattutto perché esso consente di monitorare costantemente i procedimenti diretti al recupero delle somme indebitamente pagate, dal cui esito dipende normalmente la responsabilità sussidiaria dello Stato membro nei confronti della Commissione per gli importi non recuperati o comunque non più recuperabili (cosiddette "rettifiche finanziarie").

D'altra parte, è da osservare come nell'attuale ciclo programmatico la responsabilità in materia degli Stati membri non appaia diminuita, ma sia addirittura incrementata, dal momento che incombe soprattutto sugli stessi l'obbligo di perseguire le irregolarità, di recuperare i fondi conseguentemente perduti nonché di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie (artt. 38 e 39 Reg.1260/99 del Consiglio). Va purtroppo rilevato che, specialmente nel periodo di programmazione 1994-1999, il sistema informativo istituito dal Reg.1681/94 è risultato scarsamente e non correttamente attivato in Italia, come emerge da specifiche indagini rispettivamente effettuate dalla Corte dei conti europea (cfr. il rapporto speciale 10/2001 adottato nella riunione del 18 luglio 2001) e dalla Sezione Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei conti italiana (cfr. la relazione speciale 2/2002 approvata nell'adunanza del 30 settembre 2002).

In particolare, nel nostro Paese tale sistema informativo è costituito sostanzialmente dalle varie amministrazioni statali o regionali responsabili della gestione dei singoli interventi cofinanziati dalla UE, le quali devono inviare alla Commissione le comunicazioni periodiche in ordine alle irregolarità per il tramite di una struttura centrale (il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), tenuta a vigilare e coordinare le attività connesse alla destinazione dei fondi comunitari a finalità strutturale.

Il tema relativo al trattamento delle irregolarità as-

sume particolare importanza anche in considerazione dei possibili riflessi finanziari determinati dal recupero degli indebiti pagamenti che esse determinano.

Nel nostro Paese, in considerazione della rilevanza di tale problematica, nel corso dei controlli effettuati presso le autorità nazionali e regionali, è stato riscontrato come la mancanza di un collegamento più stringente, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, tra le Amministrazioni titolari dei programmi e l'Ufficio di coordinamento per la lotta alle frodi operante presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, possa incrementare il rischio di applicazione da parte della Commissione di rettifiche finanziarie, anche in misura forfettaria.

Seppure da una prima valutazione dei dati riferibili al ciclo di programmazione 1994-1999, sembra emergere che una parte dell'importo complessivo che l'OLAF ritiene debba essere soggetto a procedura di recupero possa riguardare procedimenti già conclusi per i quali non vi è stata una tempestiva informazione agli organi interessati; per cui sussiste indubbiamente un concreto pericolo di future pesanti rettifiche finanziarie.

In effetti, tali rettifiche verrebbero ad incidere negativamente sulla pubblica finanza e potrebbero, altresì configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale a carico dei soggetti tenuti, per ragioni di servizio, alla corretta attuazione degli interventi cofinanziati, ma anche al tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle irregolarità segnalate.

In definitiva, una auspicabile corretta applicazione dello strumento normativo in parola nell'attuale periodo programmatico sembra costituire il miglior antidoto per evitare le deprecabili situazioni ora menzionate e, nel contempo, per assicurare al nostro Paese una effettiva attivazione delle risorse comunitarie, destinate a fini strutturali, secondo principi di sana gestione finanziaria.

Cons. Franco Franceschetti

Sezione di controllo

per gli affari comunitari ed internazionali

Settore pesca

La Commissione europea ha pubblicato due inviti per l'elaborazione di metodi e pratiche innovative intese a migliorare la qualità degli interventi nel settore della pesca. Si tratta di azioni innovative che comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze in grado di soddisfare due criteri essenziali: presentare un marchio carattere transnazionale o interessare più Stati membri; avere come obiettivo la creazione di reti tra gli operatori del settore e le regioni che dipendono dalla pesca nonché lo scambio di esperienze, buone pratiche e metodi innovativi. Dovranno, inoltre, beneficiare la collettività piuttosto che le singole persone.

• Il primo invito (GUCE C 115/7 del 15.5.2003) riguarda progetti transnazionali per azioni innovative relative al rafforzamento del ruolo delle donne nel settore pesca per il 2003, favorendone anche il coinvolgimento nel processo decisionale. Le proposte devono riguardare i seguenti aspetti:

1. collegamento in rete di associazioni femminili a livello transnazionale;
2. incontri e scambi di esperienza tra organizzazioni o associazioni femminili del settore della pesca a livello transnazionale su temi di interesse comune;
3. formazione, istruzione apprendimento per via elettronica, in particolare ai fini dell'utilizzazio-

ne di Internet, apprendimento delle lingue, monitoraggio della qualità dell'ambiente e gestione della pesca e delle imprese.

I progetti devono essere innovativi e coinvolgere associazioni femminili del settore della pesca nelle fasi di preparazione e/o realizzazione e/o gestione di un'attività, anche ricorrendo alle nuove tecnologie dell'informazione. La cooperazione e le reti dovranno principalmente riguardare organizzazioni femminili, ma anche altri organismi quali istituti di formazione e professionali, enti locali e regionali, associazioni o singole imprese che possano contribuire a centrare gli obiettivi del progetto.

Le azioni devono avere una durata massima di 12 mesi.

I contributi comunitari sono concessi in base al principio di cofinanziamento per un massimo di 800.000 euro per progetto: per i progetti pilota presentati da imprese industriali e commerciali copriranno al massimo il 50% delle spese, il 75% per quelli che prevedono creazioni di reti e scambi di esperienze presentati da organismi pubblici o associazioni senza fini di lucro. Il contributo comunitario è elevabile all'85% per i progetti presentati da associazioni senza scopo di lucro che prevedono la costituzione di organizzazioni o associazioni femminili del settore pesca.

• Il secondo (GUCE C 115/10 del 15.5.2003) è un invito a presentare proposte per progetti, azioni pilota e scambi di esperienze sui

seguenti aspetti:

1. lo sviluppo di attività alternative o complementari alla pesca nelle zone che dipendono dal settore;
2. la realizzazione di reti europee di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la sensibilizzazione del settore e dei consumatori circa la necessità di lottare contro la pesca illegale;
3. miglioramento e promozione dell'immagine dell'ambiente, della pesca responsabile e trasmissione delle professioni del settore alle nuove generazioni;
4. formazione professionale, mediante l'apprendimento per via elettronica, in materia di sicurezza in mare, protezione dell'ambiente, valorizzazione dei prodotti e gestione delle risorse;
5. promozione dei mezzi informatici di comunicazione, condivisione delle informazioni.

I partner interessati alla cooperazione e alla creazione di reti saranno: organizzazioni professionali, istituti di formazione, enti locali o regionali, associazioni e singole imprese.

Il contributo finanziario avranno un importo massimo di 150.000 euro per azione, che coprirà il 50% al massimo per i progetti pilota presentati da imprese industriali e commerciali e il 75% per quelli relativi a creazione di reti e scambi di esperienze presentati da organismi pubblici o associazioni senza fini di lucro. I progetti dovranno

avere una durata massima di 18 mesi.

La documentazione relativa ai due inviti è accessibile all'indirizzo Internet

http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/calls/calls_en.htm

La data di chiusura della procedura di aggiudicazione è fissata al 15 ottobre 2003, quella di avvio dei progetti al 1° dicembre 2003.

Termine ultimo per la presentazione delle domande è l'11 luglio 2003.

Opere audiovisive

Sulla GUCE C 100/34 del 26.4.2003 la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito dell'attuazione di MEDIA Plus, il programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive europee.

Il presente invito, in particolare, riguarda l'attuazione di progetti pilota che devono vertere su una delle seguenti attività:

Distribuzione: creazione di nuovi meccanismi per la distribuzione e promozione di contenuto europeo attraverso servizi audiovisivi personalizzati;

Diffusione: stimolo all'impiego di tecnologie digitali nella distribuzione e proiezione in sala di opere audiovisive europee e di contenuto alternativo in tutta Europa;

Accesso via Internet e scambio di informazioni riguardanti opere audiovisive europee;

Progetti finanziati nel precedente

Invito a presentare proposte MEDIA Plus.

Termine ultimo per la presentazione delle domande è l'11 luglio 2003. Ulteriori informazioni e il modulo per la candidatura possono essere richiesti al seguente indirizzo:

Commission européenne
M.Jaques Delmoy (bureau B100-4/20)

Chef d'unité DG EAC/C3

B 10-49 Bruxelles

Fax (32-2) 299 92 14

o scaricati dal sito Internet

http://europa.eu.int/comm/avpolicymedia/pilot_en.html

Educazione e sport

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte (GUCE C 126/40 del 28.5.2003) nell'ambito dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (AEES 2004).

I progetti realizzati a livello locale, regionale, nazionale, transnazionale o di portata comunitaria, devono ispirarsi agli obiettivi che sostengono l'AEES.

L'Anno europeo promuove la cooperazione attraverso lo sport; i valori sportivi per lo sviluppo non solo delle capacità fisiche ma anche intellettuali e sociali dei giovani; lo scambio di buone pratiche e il ruolo che lo sport può svolgere nei sistemi educativi per l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti oltre che solidarietà e tolleranza.

Scopo principale del presente invito è quello di incoraggiare il partenariato tra istituti di insegnamento,

organizzazioni sportive e autorità pubbliche.

Possono partecipare: gli attuali 15 Stati membri; i 10 paesi in via di adesione; i paesi dell'EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i paesi candidati all'adesione UE (Bulgaria, Romania e Turchia).

Per quanto riguarda i progetti di portata comunitaria, la realizzazione di partner di almeno otto paesi partecipanti e, anche in quelli di portata transnazionale, si consiglia il partenariato con paesi in via di adesione all'Unione europea che abbiano formalizzato la modalità di partecipazione.

Il bilancio disponibile ammonta a 6,5 milioni di euro ripartito in tre gruppi in funzione della data di avvio del progetto. Il cofinanziamento coprirà l'80% del costo totale ammissibile per i progetti comunitari e il 50% per quelli a carattere locale, regionale, nazionale o transnazionale.

Per la presentazione delle domande sono stati fissati tre diversi termini in base alla data di avvio dei progetti:

4 luglio 2003 per i progetti il cui avvio è previsto prima del 1° gennaio 2003

1° novembre 2003 per i progetti il cui avvio è previsto entro il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2004

1° marzo 2004 per i progetti il cui avvio è previsto a partire dal 1° luglio 2004.

Informazioni e moduli standard per le richieste sono disponibili sul sito Internet dell'Unità Sport <http://europa.eu.int/comm/sport>

Raccomandazione della Commissione

del 6 maggio 2003

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE)

A partire dal 1 gennaio 2005 verrà utilizzata una nuova definizione di PMI. La decisione è stata presa dalla Commissione europea per promuovere l'imprenditorialità, gli investimenti e la crescita, per agevolare l'accesso ai capitali di ventura, ridurre gli oneri amministrativi e consolidare la certezza del diritto. Inalterato il parametro relativo al numero dei dipendenti, mentre risulta aumentato considerevolmente il massimale finanziario – fatturato o volume totale di bilancio – in modo da considerare l'inflazione e gli incrementi di produttività verificatesi dopo il 1996, anno della prima definizione comunitaria di Piccole e Medie Imprese.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211, secondo trattino, considerando quanto segue:

(1) In una relazione presentata al Consiglio nel 1992 su richiesta del Consiglio «industria» del 28 maggio 1990, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario. La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle piccole e medie imprese

(GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), era fondata sull'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza. Nell'ottica del mercato unico privo di frontiere interne si era già considerato che il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio è tanto più necessaria se si tiene conto delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), ad esempio in materia di Fondi strutturali e di ricerca, e per evitare che la Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro. Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri

della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza.

(2) La raccomandazione 96/280/CE è stata ampiamente applicata dagli Stati membri e la definizione contenuta nel suo allegato è stata ripresa in particolare nel regolamento

(CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Oltre che provvedere al necessario adeguamento agli sviluppi economici, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato di suddetta raccomandazione, vanno anche considerate talune difficoltà di interpretazione emerse nel corso della sua applicazione, nonché le osservazioni provenienti dalle imprese. Viste le modificazioni da apportare alla raccomandazione 96/280/CE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta raccomandazione.

(3) Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga

un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

(4) Il criterio del numero degli occupati (in prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, ed uno dei due criteri può essere superato.

(5) Per quanto concerne le soglie per il fatturato, esse riguardano imprese che svolgono attività economiche estremamente diverse. Per non ridurre indebitamente il vantaggio derivante dall'applicazione della definizione è opportuno procedere ad un'attualizzazione, tenendo conto dell'andamento sia dei prezzi che della produttività.

(6) Per quanto concerne le soglie per il totale di bilancio, in mancanza di elementi nuovi è opportuno confermare l'approccio che consiste nell'applicare alle soglie del fatturato un coefficiente basato sul rapporto statistico esistente tra queste due variabili. L'andamento statistico osservato implica un aumento più rilevante della soglia del fatturato. Essendo tale andamento diverso a seconda della dimensione delle imprese, per riflettere il più fedelmente possibile l'andamento economico e non penalizzare le microimprese e le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni medie è opportuno anche modulare il suddetto coefficiente. Per le microimprese e le piccole im-

prese il coefficiente è molto vicino a 1. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per tali categorie va mantenuta la stessa cifra per la soglia del fatturato e per la soglia del totale di bilancio.

(7) Come espresso nella raccomandazione 96/280/CE, le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentano limiti massimi e gli Stati membri, la BEI ed il FEI possono stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi a una categoria precisa di PMI. Per motivi legati alla semplificazione amministrativa si deve anche consentire la selezione di un solo criterio, quello degli effettivi, per l'attuazione di determinate politiche, eccetto per i settori regolati dal diritto della concorrenza, che richiedono l'impiego e il rispetto di determinati criteri finanziari.

(8) A seguito dell'approvazione, della Carta europea delle piccole imprese da parte del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, svoltosi nel giugno 2000, è inoltre opportuno definire con maggiore precisione le microimprese, che costituiscono una categoria di piccole imprese particolarmente importante per lo sviluppo dell'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro.

(9) Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25 % di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE, al di sotto della quale l'impresa è considerata autonoma, rimane immutato.

(10) Per promuovere la costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25 %, di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti e tali

costituzioni. È tuttavia opportuno precisare le condizioni applicabili a tali investitori. Le persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono attività regolare di investimento in capitali di rischio («business angels») sono menzionate in modo specifico poiché, rispetto agli altri investitori in capitale di rischio, la loro funzione di fornire appropriata consulenza ai nuovi imprenditori rappresenta un contributo prezioso. Il loro investimento in capitale proprio fornisce anche un complemento all'attività delle società di capitale di rischio, fornendo importi più limitati in stadi precoci dell'esistenza dell'impresa.

(11) Ai fini della semplificazione, in particolare per gli Stati membri e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno riprendere, quando sono riferibili all'oggetto della presente raccomandazione, le condizioni stabilite dall'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). Per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI è stata inserita una presunzione *juris tantum* che non vi sia un'influenza dominante sull'impresa in questione, riprendendo i criteri dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di talune forme societarie (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

(12) Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l'esame di tali relazioni è opportuno limitare l'esame stesso alle relazioni delle società che svolgono atti-

vità sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(13) Al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un'impresa in cui almeno il 25 % dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI.

(14) Per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione.

(15) È opportuno precisare chi debba essere compreso tra il personale pertinente ai fini della definizione di PMI. Per incentivare lo sviluppo della formazione professionale e della formazione in alternanza è auspicabile non tenere conto, nel calcolo del numero di dipendenti, degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione professionale. Non dovrebbero essere contabilizzati nemmeno i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.

(16) I vari tipi di imprese definiti in funzione delle relazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza è opportuno applicare modalità diverse a ogni tipo di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi relativi alla loro attività e al loro potere economico,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello

Spazio economico europeo.

2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):

a) di uniformarsi al titolo I dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle microimprese, alle imprese medie o alle piccole imprese; b) di adottare i provvedimenti necessari in vista dell'impiego delle classi di dimensioni di cui all'articolo 7 dell'allegato, in particolare per elaborare un bilancio dell'impiego degli strumenti finanziari comunitari.

Articolo 2

Le soglie indicate all'articolo 2 dell'allegato costituiscono valori massimi. Gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono stabilire, in taluni casi, soglie inferiori. Essi possono anche decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l'attuazione di determinate politiche, eccetto nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 96/280/CE a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione. Essi sono invitati a comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, le misure adottate per conformarsi, nonché, entro il 30 settembre 2005, i primi risultati della sua applicazione. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2003.

ALLEGATO

Titolo 1

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o

altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo

2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo

3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese

collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata

la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori

non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti

regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese

non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando

i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti.

L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constatata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclu-

si quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

(...)

Chiarimenti sull'articolo 29

Elaborato un metodo per la determinazione delle entrate nette

La riflessione del Servizio Fondi strutturali sugli interventi con partecipazione comunitaria che generino entrate nette è giunta alla definizione di un documento formalmente inviato alla Commissione europea, nel quale viene espressa la posizione italiana sull'argomento.

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento CE1260/99, i Fondi strutturali comunitari, possono cofinanziare interventi che, secondo la loro tipologia, generano entrate durante il ciclo di vita del progetto. In questi casi la partecipazione finanziaria degli stessi Fondi è, però, soggetta a limitazioni che debbono tenere conto del margine lordo di autofinanziamento atteso per quell'intervento, sia che si tratti di infrastrutture sia di investimenti nelle imprese.

Per l'attuale fase di programmazione 2000-2006, e a differenza dell'art. 17 del Reg.2082/93 relativo al periodo 1994/99, l'art.29 prevede in maniera molto più puntuale e dettagliata i casi di diversificazione dei tassi di partecipazione e, in particolare, quelli in cui vengano finanziati investimenti generatori di entrate nette anche consistenti, cui fa riferimento il considerando 40 dello stesso Regolamento, per i quali è prevista una particolare riduzione della partecipazione dei Fondi comunitari. Le ragioni che giustificano questa riduzione sono di massimizzare l'effetto leva delle risorse, comunque, limitate, ed escludere l'over-financing dei progetti.

La Commissione ritiene, infatti, che il contributo dei Fondi debba rappresentare l'importo minimo necessario per la realizzazione di un progetto e l'effetto leva deve essere pienamente sviluppato grazie all'utilizzazione congiunta di prestiti ed altre fonti di finanziamento: progetti che generino entrate nette superiori ai costi di investimento non possono beneficiare di alcun finanziamento comunitario.

L'interpretazione e la corretta applicazione del disposto del citato articolo, hanno posto oggettivamente una serie di problematiche.

La Commissione europea non ha previsto nel testo regolamentare alcuna metodologia per la determinazione delle entrate nette. Occorre, pertanto, fissare procedure e metodologie uguali e condivise da tutte le Autorità di gestione (AdG), affinché non si creassero disparità di trattamento nella costruzione dei piani finanziari e nell'assorbimento dei Fondi comunitari.

Innanzitutto era necessario determinare se l'investimento in infrastrutture generasse entrate nette nel corso del suo periodo di riferimento, applicando l'analisi del valore attuale netto (discounted cash flow analysis = flusso di cassa attualizzato) e, nel caso, determinare il tasso di partecipazione dell'intervento.

Per fare fronte a tutto ciò, il Servizio Fondi strutturali del Dipartimento politiche di sviluppo (DPS), sin dal gennaio 2002, ha istituito e coordinato un gruppo di lavoro specifico che, con l'apporto dell'UVAL e dell'Unità Finanza di Progetto, si è impegnato nell'elaborazione di un documento che potesse, da un lato fissare norme comuni per tutti i responsabili, sia dei Programmi Operativi in obiettivo 1 sia dei Documenti Unici di Programmazione (Docup) in obiettivo 2, dall'altro condividere una metodologia che, se accolta anche dalla Commissione, costituisse un supporto alle decisioni dei responsabili dei programmi anche in sede di successive fasi di rendicontazione e di verifica da parte di organismi comunitari.

In una riunione del Gruppo di lavoro "Ammissibilità della spesa" in ambito Ob. 1, tenutasi il 4 luglio 2002, un primo documento è stato illustrato e discusso con tutte le Amministrazioni responsabili degli interventi e con la Commissione europea; quest'ulti-

ma, nello stesso mese di luglio, ha presentato al Comitato per lo Sviluppo e la Riconversione delle Regioni (CDRR) una propria nota interpretativa che suggeriva una impostazione metodologica da applicarsi per il calcolo delle entrate nette.

Anche sulla base di tale nota è seguito, da parte del Gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Fondi strutturali, un lavoro di affinamento, articolato e aperto al contributo di tutte le Amministrazioni, culminato nella elaborazione di un documento, articolato in due parti, contenente una prima metodologia per determinare quelle ipotesi in cui, le entrate nette derivanti da investimenti generatori di entrate, siano consistenti.

Nella prima parte del documento sono state puntualizzate tutte le indicazioni necessarie per il calcolo del margine lordo di autofinanziamento, definendo il flusso previsto delle entrate nette generate dal progetto (determinato, in termini reali per differenza fra le previsioni dei ricavi dalla esazione di prezzi o tariffe, e delle spese di gestione corrente), la durata della vita utile del progetto, il tasso di sconto da utilizzare per l'attualizzazione del valore delle entrate nette, l'eventuale valore residuo dell'opera al termine della sua vita utile.

La seconda parte ha preso in esame gli immediati riflessi sulla costruzione dei piani finanziari e sulla determinazione della quota di partecipazione dei Fondi comunitari per gli interventi ricadenti nei casi dell'Art.29.4.

Pertanto alle Autorità di gestione sono state fornite indicazioni e metodologie per provvedere ad eventuali adeguamenti dei piani finanziari in modo che risultassero rispettate tutte le condizioni fissate

dall'art.29 (limiti di partecipazione dei Fondi, mancato aumento dell'impegno nazionale), pur mantenendo inalterati i totali del piano di finanziamento. Si è quindi arrivati ad una successiva stesura del documento che è stata discussa dal Gruppo di lavoro "Ammissibilità della spesa", nella riunione del 17 gennaio 2003 e che è stata oggetto di confronto anche nel corso del Comitato di Sorveglianza del QCS Ob.1 del 10 e 11 marzo scorso.

Il periodo immediatamente successivo al Comitato è stato caratterizzato da un ultimo affinamento del testo che ha tenuto in debito conto sia delle ulteriori osservazioni formulate da parte di alcune Autorità di gestione, sia delle implicazioni dell'argomento nei casi di infrastrutture a rete.

In estrema sintesi la finalità del metodo di calcolo del finanziamento pubblico (sia comunitario sia nazionale), nel rispetto delle disposizioni comunitarie è duplice e positiva in quanto:

non consente più, come in passato, il finanziamento pubblico al 100%, di infrastrutture capaci di generare entrate,

che possono contribuire all'autofinanziamento, creando un risparmio di spesa pubblica ed un più elevato moltiplicatore d'impatto sul territorio;

determina una stretta interrelazione tra le seguenti componenti valutative essenziali nelle decisioni pubbliche d'investimento: l'entità del costo d'investimento per la dotazione infrastrutturale, l'andamento dei risultati di gestione derivanti dall'uso delle stesse, il livello dei prezzi e delle tariffe applicati o applicabili in funzione della quantità della domanda e della qualità dell'offerta.

Il testo integrale del documento sulle entrate nette è allegato al presente numero della newsletter.

Il calcolo del finanziamento pubblico relativo agli interventi che generino entrate nette consente risparmio di spesa e razionalizzazione delle politiche di investimento

Sanzioni "europee" per i reati ambientali

Una decisione quadro del Consiglio UE protegge l'ambiente attraverso il diritto penale

Nel marzo 2001 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale sulla base del comma 1 dell'art. 175 del Trattato. Il cammino della proposta di direttiva - sottoposta a modifiche in seguito ad alcune osservazioni circa i rischi di invadere le competenze attribuite dal Trattato alla Comunità - ha indotto la maggioranza consiliare ad optare per una decisione quadro che da una parte, ne ha incorporato diverse norme sostanziali riguardanti, in particolare, la definizione delle azioni da considerare reati sulla base del diritto internazionale degli Stati membri e, dall'altra, è stata ritenuta uno strumento altrettanto incisivo ed efficace.

Entro il 2005 gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni della decisione e recepirle nella legislazione nazionale

Il Consiglio dell'Unione europea, con la decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, ha inteso adottare norme di raccordo delle disposizioni legislative e regolamentari dei diversi Stati membri, in risposta alle crescenti preoccupazioni dell'Unione per l'aumento dei reati contro l'ambiente e le relative conseguenze molto spesso prodotte oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. La decisione quadro - adottata a norma del titolo VI (art. 34, lett. b) del trattato - disciplina i reati intenzionali (art. 2 della decisione quadro) e di negligenza (art. 3) in materia di protezione dell'ambiente; prevede le specifiche sanzioni (artt. 5 e 7); individua le responsabi-

lità delle persone giuridiche (art. 6) e la competenza giurisdizionale (art. 8) della localizzazione del reato ambientale; indica le modalità dell'azione penale del cittadino responsabile di "illecito" ambientale, anche nei casi in cui esso sia tutelato dalle norme nazionali contro i provvedimenti di estradizione (art. 9).

La decisione definisce tre importanti aspetti del problema: l'illecito (violazione di legge, regolamento amministrativo o decisione, adottati dalla competente autorità e rivolti alla protezione dell'ambiente), le acque (sotterranee e superficiali di tutti i tipi, incluse le acque lacustri, fluviali, oceaniche e marine) e la persona giuridica (qualsiasi entità in conformità alla normativa nazionale applicabile, fatta eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche e delle organizzazioni pubbliche internazionali). In sostanza, l'art. 1 della decisione quadro individua la categoria di violazione (illecito), definisce, in particolare, uno dei luoghi di destinazione dei fattori di inquinamento (acque, nella sua accezione più ampia e quindi inteso anche come vettore di trasmissione degli effetti ambientali), la tipologia di soggetto (persona giuridica) per le complesse relazioni/implicazioni tra responsabilità individuali e di "entità" dotata di personalità giuridica, mentre all'art. 2 sono riportate le tipologie di illecito (scarico, emissione, immissione, trasporto, esportazione, importazione, trattamento di radiazioni o sostanze in grado di produrre lesioni gravi o mortali) e le destinazioni dei fattori inquinanti (suolo, aria, ecc. e acque di qualsiasi tipo).

Sulla base della decisione quadro gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedi-

menti necessari per perseguire penalmente: lo scarico, l'emissione e l'immissione nell'aria, nel suolo o nelle acque, di quantitativi di sostanze nocive o ionizzanti in grado di produrre lesioni gravi o mortali alle persone; l'eliminazione, il trattamento, il deposito e il trasporto, l'esportazione e l'importazione illecita di rifiuti; il funzionamento illecito di impianti in cui si svolgono attività pericolose; la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l'impiego, il trasporto, l'esportazione e l'importazione illecite di materiali nucleari o altre sostanze radioattive; il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie animali o vegetali protette; il commercio illecito di sostanze dannose per lo strato di ozono.

Per tali reati, siano essi intenzionali o di negligenza, lo Stato membro adotta sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprese, nei casi più gravi, pene restrittive della libertà personale che possono comportare anche l'extradizione.

Le sanzioni penali possono essere, altresì, accompagnate da misure quali, nel caso di persona fisica, il divieto all'esercizio di un'attività legittimata dal rilascio di un'autorizzazione o approvazione, oppure alla gestione o direzione di una società o fondazione, qualora sussistano i rischi di reiterazione del reato.

Analogamente, per le persone giuridiche, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i necessari provvedimenti per sanzionare penalmente le responsabilità di qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica che detenga una posizione dominante in seno alla stessa (potere di rappresentanza, potere decisionale, potere di controllo in seno alla persona giuridica) nonché nei casi risultino complicità o istigazioni nella condotta dei reati.

I provvedimenti degli Stati membri dovranno disciplinare anche la responsabilità delle persone giuridiche nei casi in cui la carenza di adeguato controllo - individuale o da parte di un organo della persona giuridica - consenta la perpetrazione del reato, a loro vantaggio, da parte di un individuo soggetto alla

loro autorità. In ogni caso la responsabilità della persona giuridica non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che risultino autori, istigatori e complici degli atti commessi.

La persona giuridica dichiarata responsabile di reati è passibile di sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa, nonché di altre limitazioni quali, ad esempio, l'esclusione dal godimento di un aiuto pubblico; il divieto temporaneo o permanente all'esercizio di un'attività industriale o commerciale; l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; i provvedimenti giudiziari di scioglimento; l'obbligo di adottare misure volte ad evitare le conseguenze della reiterazione delle condotte sanzionate penalmente.

Ciascuno Stato membro, inoltre, dovrà adottare i provvedimenti per definire la competenza giurisdizionale per questo genere di reati: interamente o parzialmente sul suo territorio, a prescindere dall'entità e dalla localizzazione degli effetti del reato; a bordo di una nave o aeromobile battente la propria bandiera; a vantaggio di una persona giuridica con sede sul suo territorio; da un proprio cittadino, qualora il reato sia punibile, a norma del diritto penale vigente, nel luogo dove è stato commesso il reato o qualora tale luogo risulti esterno a specifiche competenze giurisdizionali.

La competenza giurisdizionale dovrà essere stabilita nel caso di reati commessi da un cittadino di uno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non provvede all'extradizione.

Il cittadino sospettato di avere commesso un reato in un Stato membro diverso da quello di appartenenza dovrà essere, comunque, sottoposto al giudizio delle autorità nazionali e i relativi fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti del reato dovranno essere inoltrati in conformità alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Entro il 27 gennaio 2005, gli Stati dell'Unione dovranno conformarsi alle disposizioni della decisione quadro (2003/80/GAI) e trasmettere, entro il 27 aprile 2005, il testo delle disposizioni di recepimento nella legislazione nazionale.

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche

Il nuovo regolamento si inquadra nel processo di riforma della Politica Comune della Pesca

Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca. Un testo legislativo che si inquadra nell'ambizioso programma di riforma complessiva della Politica Comune della Pesca (PCP) introducendo importanti novità in materia di conservazione delle risorse, capacità di pesca, accesso alle acque e alle risorse, controlli e processi decisionali.

Conservazione delle risorse

Alla luce del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici e per consentire ai pescatori di programmare e svolgere la loro attività in condizioni più stabili, è stato adottato un approccio a lungo termine per la gestione della pesca al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse, in particolare attraverso la messa a punto di piani pluriennali di ricostituzione degli stock che si trovano al di sotto di limiti biologici accettabili, nonché di piani pluriennali di gestione per altri stock.

Previsti piani pluriennali di ricostituzione degli stock a rischio in funzione delle specifiche caratteristiche delle zone di pesca e delle specie coinvolte

Ogni piano deve essere concepito su misura, in funzione della situazione e delle caratteristiche di ciascuno stock e delle corrispondenti zone di pesca, e deve includere obiettivi

pluriennali di cattura. Il piano di ricostituzione degli stock deve, inoltre, prevedere limitazioni dello sforzo di pesca in funzione dei predetti obiettivi e misure tecniche di altro tipo, laddove necessarie.

Qualora l'attività di pesca dovesse rappresentare una seria minaccia per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema marino, la Commissione può adottare misure di emergenza per un periodo di sei mesi, rinnovabile per altri sei. Tale facoltà può essere esercitata anche dai singoli Stati membri, nelle acque sotto la loro giurisdizione e per un periodo di tre mesi.

Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad adottare misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci che operano entro la zona delle 12 miglia, a condizione che le misure medesime, qualora riguardino altri Stati membri, non siano discriminatorie, siano state oggetto di una consultazione preliminare con la Commissione, con gli altri Stati membri interessati e con il pertinente Consiglio consultivo regionale e non siano già applicate, alla zona interessata, altre pertinenti misure di conservazione adottate dall'Unione Europea.

Flotta

L'introduzione di un nuovo sistema di controllo della flotta degli Stati membri in sostituzione dei POP (Programmi di Orientamento Pluriennali), costituisce un'altra importante novità del regolamento in esame: in base alla somma degli obiettivi dei POP 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, la Commissione fissa i livelli di riferimento per ogni Stato membro, espressi in GT (stazza lorda) e Kw (potenza motrice).

Spetterà agli Stati membri garantire che la capacità di pesca della loro flotta non aumenti e che i livelli di riferimento siano rispettati.

Varrà inoltre la regola per cui, qualora il ritiro sia sovvenzionato con aiuti pubblici,

si avrà un automatico e corrispondente adeguamento verso il basso dei livelli di riferimento. Quanto alla costruzione, nuove immissioni di capacità saranno accettabili solo per due anni ancora (fino al 31.12.2004) e solo a determinate condizioni:

in primo luogo, nel corso del periodo 2003-2004, gli Stati membri che concedano aiuti pubblici al rinnovo della flotta dovranno ridurre la propria capacità globale almeno del 3% rispetto al livello di riferimento iniziale.

inoltre, lo Stato membro deve garantire che la capacità introdotta sia compensata da una capacità ritirata a titolo definitivo e senza aiuti secondo un rapporto di 1:1 nel caso di pescherecci fino a 100 GT, e di 1:1,35 per imbarcazioni di stazza compresa tra 100 e 400 GT (nessun aiuto può essere concesso alla costruzione di pescherecci al di sopra di 400 GT).

Quanto all'ammodernamento dei pescherecci, gli aiuti pubblici sono riconosciuti esclusivamente per il miglioramento della sicurezza, della qualità sanitaria del prodotto, e delle condizioni di lavoro e di vita a bordo. Un aumento della capacità dell'imbarcazione è consentito soltanto per interventi sulla sovrastruttura dei pescherecci (ponte principale).

Accesso alle acque e alle risorse

E' confermato il regime vigente che limita l'accesso alla zona compresa tra 6 e 12 miglia, ai pescherecci che tradizionalmente pescavano in tali acque. Infatti attraverso queste restrizioni è stato possibile limitare lo sforzo nelle zone più sensibili e conser-

Il regolamento introduce sanzioni più severe rispetto al passato che possono comportare la sospensione della licenza di pesca

vare le attività di pesca tradizionali da cui dipende, talvolta, lo sviluppo sociale ed economico di intere comunità costiere. Tale regime sarà applicato fino al 31 dicembre 2012 e sarà quindi riesaminato dal Consiglio sulla scorta di una

relazione della Commissione.

Controllo ed esecuzione

Nell'intento di garantire un'attuazione effettiva ed efficace della PCP, il sistema comunitario di controllo e di esecuzione è stato rafforzato ed è stata altresì definita una chiara ripartizione delle competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione.

Il nuovo regolamento elenca i requisiti minimi da rispettare per l'esercizio dell'attività di pesca, stabilisce le modalità dei controlli e delle ispezioni a bordo, e introduce sanzioni più severe rispetto al passato, che possono giungere fino alla sospensione dei permessi e delle licenze di pesca.

Procedure decisionali e consultazione

A conferma della necessità di disporre dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, il nuovo regolamento ha istituito un "Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca" (CSTEP), che deve essere consultato regolarmente sugli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici connessi all'attività di pesca.

Altra novità di rilievo è rappresentata, infine, dall'istituzione dei "Consigli Consultivi Regionali", veri e propri centri di coordinamento che consentiranno alla PCP di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in causa, promuovendo la collaborazione fra i vari portatori di interessi e tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.

Silvia Severi

Commissione europea – DG Pesca

Un Osservatorio sulla scia di Salonicco

Nel recente Consiglio è stata rilanciata la politica comune per l'immigrazione

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha affrontato la questione attualissima dell'immigrazione, delle frontiere e dell'asilo. Si tratta di una priorità politica rilevante, rispetto alla quale l'Unione avverte l'esigenza di elaborare una politica comune e della cui urgenza si ha conferma nelle aspettative dell'opinione pubblica e nel progetto di Costituzione presentato dalla Convenzione nell'ambito dello stesso Consiglio europeo.

L'attenzione continua che le Istituzioni comunitarie hanno rivolto al problema (dalle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, a quelle del Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002), giustifica ora il consolidamento di una politica comune e l'assunzione di obiettivi ambiziosi: *"Visto il valore di assoluta priorità politica attribuito alla migrazione, vi è la marcata esigenza di una politica dell'Unione maggiormente strutturata, che contempra l'intera gamma delle relazioni con i paesi terzi, compresa la rapida conclusione di accordi di riammissione con i principali paesi terzi di origine, nonché la promozione di un'ulteriore cooperazione con questi ultimi da considerare come un processo a doppio senso allo scopo di combattere la migrazione clandestina e di sondare canali di migrazione legale in base a precise condizioni"*.

Appare coerente con questi obiettivi il primo pacchetto di risorse finanziarie, pari a 140 milioni di euro per il triennio 2004-2006, previsto dalla Commissione europea per la gestione delle frontiere esterne e per la cooperazione con i paesi terzi e l'auspicio di riesaminare l'entità delle risorse previste, nonché di rispecchiare questa priorità nelle prospettive finanziarie dopo il 2006.

Una iniziativa che va nella direzione delineata a Salonicco è stata già da tempo inserita, su impulso del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dell'Economia, nell'ambito di Inter-

reg III B ARCHIMED – il Programma di Iniziativa Comunitaria per la cooperazione transnazionale nell'area mediterranea centro-orientale - e consiste nell'istituzione di un Osservatorio per l'immigrazione e per le problematiche connesse.

Si tratta di un'azione strettamente mirata, estesa dalle Regioni italiane maggiormente interessate al fenomeno dell'immigrazione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania), alle regioni della Grecia e a quelle dei Paesi (in particolare Libia, Egitto, Turchia) dai cui porti, ultimamente, partono i flussi migratori clandestini più consistenti.

L'iniziativa consentirà di attuare un controllo coordinato in quell'area per rendere più efficaci le azioni di prevenzione e di contrasto che l'aggravarsi del problema rende indispensabili, specialmente per le coste della Calabria e ancor più della Sicilia, maggiormente interessate al fenomeno. Tra i possibili interventi: gli accordi di cooperazione con i paesi che oggi rappresentano i passaggi obbligati per il flusso dei clandestini, l'intercettazione delle navi in acque internazionali, più al largo possibile, nel rispetto delle sovranità territoriali e la creazione di basi comunitarie per l'assistenza, i rimpatri immediati e le domande d'asilo.

Per tradurre le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco in azioni concrete, andrebbe tempestivamente attivato l'Osservatorio per l'immigrazione, previsto nell'ambito di Interreg ARCHIMED, riservandogli una dotazione finanziaria adeguata. Coerentemente con i risultati dello studio effettuato dalla Commissione sulla questione dei controlli alle frontiere marittime, si avvierebbe una prima azione, quasi prototipale, proprio nell'area maggiormente interessata al fenomeno dell'immigrazione, valorizzando e rafforzando la cooperazione avviata tra paesi membri e paesi terzi sin dalla programmazione 1994-1999 nell'ambito dell'Azione Pilota ARCHIMED.

e-Government

A Villa Erba (Como), il prossimo 7 e 8 luglio, si svolgerà una conferenza di alto livello "e-Government 2003" che illustrerà, in particolare, i servizi elettronici pubblici interattivi attualmente disponibili ed i vantaggi che, cittadini ed imprese possono trarre dalla fornitura on line. La manifestazione rappresenta il primo grande evento che segna l'inizio del semestre di presidenza italiana del Consiglio UE.

Politiche settoriali

Il 15 luglio 2003, presso la sede del Parlamento europeo, si svolgerà una Tavola rotonda su "Le politiche settoriali ed i territori europei: il ruolo degli attori locali e regionali". L'evento è stato organizzato congiuntamente dall'EIPA (European Institute of Public Administration) e dall'ECR (European Centre of the Regions) e vedrà la discussione incentrata sul ruolo degli attori regionali e locali delle politiche settoriali nel campo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, immigrazione e competitività e del loro impatto sui territori europei.

Sviluppo urbano

Dal 28 al 30 agosto 2003 si svolgerà a Budapest (Ungheria), presso l'Istituto di Ricerche metropolitane (Városkutató Kft), la conferenza Eura-Eurocities sullo sviluppo urbano. La conferenza rappresenta un'importante occasione di incontro e di confronto tra esperti dello sviluppo urbano e politici sul futuro della politica urbana a livello europeo nel cruciale momento dell'allargamento dell'UE.

...è successo

Incontro sul recepimento delle normative comunitarie

"Le norme comunitarie e il raccordo tra Stato e Regioni" è il titolo dell'incontro che si è tenuto a Roma, lo scorso 10 giugno, presso l'Unioncamere, organizzato da Euro Info Centre IT 374 Unioncamere /Mondoimpresa. Tra i temi affrontati il recepimento delle direttive UE, i nuovi poteri delle Regioni alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.

Ricerca sui patti territoriali

Lo scorso 17 giugno, presso la sede della Luiss Guido Carli di Roma, si è tenuto un convegno sui patti territoriali "Valutare per decidere" nel corso del quale è stata presentata la ricerca, commissionata dal Dipartimento per le Politiche di sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze "La Lezione dei patti territoriali per la progettazione integrata del Mezzogiorno".

Seminario sulla convergenza amministrativa in Europa

Il 25 giugno si è svolto un seminario, realizzato dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, sulla convergenza della legge amministrativa in Europa "The Convergence of Administrative Law in Europe". L'incontro ha rappresentato l'occasione per una riflessione sul tema della gestione amministrativa del sistema pubblico in una prospettiva di integrazione europea.

Conferenza sulla valutazione Fondi strutturali

Si è tenuta a Budapest (Ungheria) il 26 e 27 giugno 2003 la V conferenza europea sui Fondi strutturali dal titolo: "Challenger for evaluation in an enlarged Europe". La prima conferenza della serie si tenne nel 1995 a Bruxelles con l'obiettivo di sviluppare una "cultura europea della valutazione" in riferimento ai Fondi strutturali; valutazione che è oggi considerata di cruciale importanza in quanto elemento che consente di individuare le criticità ed intervenire per apportare quelle modifiche che possano rendere più efficaci le politiche dell'Unione europea.

Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate

Roma, 27 giugno 2003

Premessa

Con il presente documento questo Servizio intende fissare le linee metodologiche da adottare per l'applicazione dell'art.29, par.4, del Reg.1260/99, dai responsabili sia dei PO in obiettivo 1 sia dei Docup in obiettivo 2, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di misure che prevedono il finanziamento di investimenti in infrastrutture generatori di entrate.

Sebbene, infatti, nel corso dei negoziati sul QCS e relativi PO ob.1, e sui DOCUP ob.2, il disposto dell'art.29 cit. sia stato sostanzialmente tenuto presente quando sono stati fissati tassi di partecipazione dei Fondi strutturali inferiori ai limiti massimi consentiti dal par.3 dello stesso articolo, occorre, comunque, individuare una metodologia che, se accolta anche dalla Commissione, possa costituire supporto alle decisioni dei responsabili dei programmi anche in sede di successive fasi di rendicontazione e di verifica da parte di organismi comunitari.

E' opportuno, inoltre, che ciascuna Autorità di Gestione degli interventi recependo lo spirito del regolamento comunitario, favorisca al massimo grado possibile il ricorso a fonti di finanziamento diversificate, incrementando quelle private (cfr. considerando n.40 del Reg.1260 cit.). Essendo infatti le risorse del FESR date per ciascun programma, una "politica" di massimizzazione del cofinanziamento può ridurre il numero di progetti che beneficiano del cofinanziamento e può contemporaneamente essere meno efficiente nell'uso di fondi pubblici, mentre, in presenza di investimenti in infrastrutture capaci di generare entrate che possono contribuire all'autofinanziamento delle stesse, un utilizzo corretto dell'art.29, creando un risparmio di spesa pubblica, determina un più elevato moltiplicatore d'impatto sul territorio.

I riferimenti normativi e i documenti considerati sono i seguenti:

- **il considerando 40** dello stesso Regolamento (1);
- **l'art.29** del Regolamento citato (2);

(1) Considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell'investimento di cui trattasi.

(2) Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

- **la nota di orientamento della Commissione** sugli investimenti generatori di entrate, presentata al Comitato di riconversione delle Regioni (CDRR/02/0042/00) (3);
- **la nota di orientamento della Commissione** per la valutazione dei grandi progetti di investimento, presentata al Comitato di riconversione delle Regioni (CDRR/02/0040/00) (4);
- **il QCS per le Regioni italiane obiettivo 1** (2000/06), par.4.1, Tassi di partecipazione dei Fondi strutturali, ove sono fissati tassi di partecipazione inferiori a quelli dell'art.29 cit.
- **le Linee Guida per l'analisi costi-benefici dei progetti di investimento** aggiornate nel 2002 (5).

Il presente documento è strutturato in due parti:

- la **prima** riguarda il metodo per determinare il margine lordo di autofinanziamento;
- la **seconda** riguarda la verifica della quota di finanziamento UE degli investimenti e della costruzione dei piani finanziari.

Viene, infine riportato un **glossario** dei termini utilizzati, tratto anche dai documenti della Commissione citati, per una loro puntuale definizione.

Parte prima

Computo del margine lordo di autofinanziamento di investimenti infrastrutturali generatori di entrate

Il Regolamento 1260/99 della Commissione, art. 29, richiede che, *per gli investimenti in infrastrutture generatori di entrate*, il tasso di partecipazione dei fondi strutturali sia ridotto, e sia determinato tenendo conto del *margine lordo di autofinanziamento* (6) *normalmente atteso* per la categoria di investimenti in questione, in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati.

Il paragrafo 4, 2° alinea, dell'art. 29 citato, stabilisce inoltre che, se il valore attuale delle entrate nette generate dall'investimento è *sostanziale*, cioè supera il 25% del costo totale dell'investimento, la partecipazione dei Fondi strutturali all'investimento è anche soggetta ad un limite massimo del 40% (ulteriormente ridotto al 35% dal QCS italiano) per le regioni dell'obiettivo 1, e del 25% per le regioni dell'obiettivo 2. Se invece il rapporto fra entrate nette e costo totale dell'investimento è inferiore al 25%, le entrate nette *non* si considerano sostanziali, e la limitazione su citata non si applica. I tassi massimi di cofinanziamento consentiti, però, si applicano al costo ammissibile dell'investimento *dopo averne dedotto il margine lordo di autofinanziamento*.

a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:

i) il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n.1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10% negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

ii) il 25% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n.2;

iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile.

(3) La nota è stata presentata alla 67° riunione del CDRR in data 24 luglio 2002.

(4) La nota è stata presentata alla 67° riunione del CDRR in data 24 luglio 2002.

(5) Aggiornamento effettuato dal gruppo di lavoro coordinato dal Professor Massimo Florio per conto della DG Regio

(6) Inteso come rapporto percentuale delle entrate nette attualizzate sul costo totale attualizzato.

Per determinare i limiti massimi di cofinanziamento consentiti dalla normativa citata, ed in particolare per verificare se le entrate nette derivanti dall'investimento siano sostanziali o no, occorre quindi calcolare il margine lordo di autofinanziamento dell'investimento, cioè il rapporto fra il valore attuale delle entrate nette normalmente attese dall'investimento, e il costo totale dell'investimento stesso. A tal fine è necessario stabilire dei principi generali da adottarsi nel definire il numeratore e il denominatore del rapporto. In altri termini, occorre:

- A. stabilire che cosa si intenda per "investimento", e per **"costo totale" dell'investimento**;
- B. definire il modo di determinare le **"entrate nette"** generate dallo stesso;
- C. fissare la metodologia per calcolare il **"valore attuale"** delle entrate nette.

(A) Investimento

In generale, si può considerare il termine "investimento" equivalente a "progetto", che le citate Linee Guida (paragrafo 1.2) definiscono come *"una serie economicamente indivisibile di lavori aventi una funzione tecnica specifica e obiettivi chiaramente identificabili"*. Rientrano quindi nella definizione gli investimenti in infrastrutture singole e delimitate, ma anche quegli investimenti che si inseriscono in insiemi esistenti di infrastrutture strettamente interconnesse, le cui parti sono interdipendenti (come per esempio le reti dell'acqua, le reti elettriche, le reti ferroviarie, le reti di telecomunicazioni, eccetera).

Mentre gli investimenti in infrastrutture singole vanno valutati come investimenti a sé stanti, gli investimenti che si inseriscono in un insieme più ampio devono necessariamente essere valutati nel contesto dell'infrastruttura nel suo insieme, considerandone gli effetti economici sul complesso dell'infrastruttura, perché le entrate nette sono generate dall'insieme e non dal singolo investimento.

Per determinare il "costo totale" dell'investimento vanno considerate le seguenti voci:

- studi, progettazioni;
- espropri (per acquisizioni di immobili);
- costruzione dell'infrastruttura (opere civili, fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature, montaggio e messa in opera, eventuali noli di attrezzature per montaggio e messa in opera);
- altre voci eventuali;
- oneri fiscali (per imposizione indiretta).

Come chiarito nella "nota di orientamento" della Commissione (⁷), è inoltre consentito (ma non obbligatorio) considerare fra le componenti del costo totale dell'investimento anche i costi pregressi, già sostenuti, nella misura in cui questi siano documentabili dall'esistenza di un mutuo finanziario non ancora estinto in tutto o in parte (⁸), e/o quando risulti difficile distinguere fra i futuri ricavi derivanti dal nuovo investimento e quelli attribuibili agli investimenti pregressi.

(⁷) Documento CDRR/02/0040/00 "Simplification, Transparency and Coherence in the Evaluation of Major Infrastructure Projects supported by the ERDF, the Cohesion Fund or ISPA – A3/JCB D (2002).

(⁸) In tale caso anche i ricavi ed i costi che sono collegati agli investimenti realizzati nel passato sarebbero da includere nella valutazione siffatta.

La citata nota della Commissione sconsiglia di includere un importo per imprevisti nel costo totale dell'investimento ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento. Secondo la stessa "nota di orientamento", è però consentito (ma non obbligatorio) includere la voce "Imprevisti", fino al 10% del costo totale dell'investimento, al costo ammissibile dell'investimento al quale si applicherà il tasso di cofinanziamento comunitario. Così facendo si aumenta il valore assoluto del cofinanziamento comunitario consentito, pur non aumentando il tasso massimo consentito di cofinanziamento calcolato in base al margine lordo di autofinanziamento.

Riguardo alle indicazioni fornite dalla Commissione con la citata "nota di orientamento" e richiamate negli ultimi due paragrafi, tendenti ad aumentare il cofinanziamento comunitario consentito per specifici interventi, ciascuna Autorità di Gestione degli interventi, dovrà valutare autonomamente se sia opportuno farne uso nel calcolo del margine lordo di autofinanziamento.

(B) Entrate nette

La stima del flusso futuro delle entrate nette "normalmente attese" da un investimento infrastrutturale si fa come differenza fra le entrate lorde *di cassa attese* dall'esazione delle tariffe o dei prezzi che saranno effettivamente applicate all'erogazione del servizio, e le uscite *di cassa* che saranno sostenute per erogare il servizio, durante l'intera vita utile del progetto.

Le previsioni di entrate e uscite saranno fatte *a prezzi costanti* (⁹), utilizzando cioè le tariffe e i prezzi che saranno effettivamente applicate, ai prezzi dell'anno in cui si realizza l'investimento, senza quindi inserire nel calcolo previsioni di inflazione futura, ma tenendo conto, se opportuno, di future variazioni previste nel livello *reale* delle tariffe o dei prezzi (cioè di eventuali variazioni previste nei prezzi *relativi* del servizio e dei costi di gestione del progetto).

Nelle previsioni delle entrate lorde *non* si dovrà tenere conto di trasferimenti/contributi unilaterali concessi da strutture pubbliche per la gestione dell'infrastruttura, *né* di eventuali interessi o dividendi derivanti dall'investimento di surplus di cassa, perché queste entrate non sono generate dal progetto in sé (¹⁰).

Il flusso delle uscite di cassa, da sottrarsi alle entrate lorde per determinare il flusso delle entrate nette, è costituito dai costi di esercizio del progetto (personale, energia, utenze varie, materiali di consumo), più i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e altri costi assimilabili a questi, come i costi previsti per il rinnovamento di apparecchiature e impianti con vita utile più breve di quella del progetto. Invece, *non* si dovranno includere nel calcolo *né* i costi finanziari (interessi e rimborsi di eventuali mutui, che non sono

(⁹) Come, infatti, richiamato nella citata "Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento" (Capitolo 2 – paragrafo 2.4.5), "...è usuale utilizzare valutazioni a prezzi costanti e cioè valori (costi e ricavi) stimati ai prezzi dell'anno base, senza far intervenire nella valutazione l'effetto prodotto dal livello generale di crescita dei prezzi". Si ritiene, infatti, che l'uso di prezzi correnti, generalmente raccomandato per analisi di piani finanziari attraverso i quali verificare la sostenibilità dell'intervento, non risponde all'analisi raccomandata dalla Commissione per l'applicazione dell'art.29.

(¹⁰) Le entrate (ricavi) ed i costi di gestione, e quindi le entrate nette ottenute quale differenza tra le suddette poste, dovrebbero essere quantificate al netto dell'IVA, che normalmente non costituisce un costo finale. Ciò in quanto l'IVA che grava sui ricavi – e che viene, quindi, percepita dal soggetto gestore dell'infrastruttura – va riversata da questi al fisco al netto dell'ammontare IVA già pagato dal gestore sui costi di gestione sostenuti per l'esercizio dell'infrastruttura stessa. Per situazioni differenziate con significativa maggiore incidenza dell'IVA sui costi rispetto a quella sui ricavi, resta in capo alle AdG degli interventi l'oneri di dimostrare la necessità di ricorrere ad una diversa modalità di calcolo.

generati dal progetto in sé, ma dal suo finanziamento) *né gli ammortamenti e la costituzione di riserve* ⁽¹⁾ (che rappresentano costi contabili ma non vere uscite di cassa).

Nel caso di infrastrutture destinate ad essere date in concessione ad un soggetto diverso da quello che realizza l'investimento come (per esempio le ferrovie in concessione), le entrate nette generate dal progetto possono valutarsi come differenza fra il canone di concessione e i costi di manutenzione dell'infrastruttura, nell'ipotesi che le tariffe riscosse dal gestore non consentano a quest'ultimo di realizzare ricavi superiori ai suoi costi di gestione più un ragionevole utile.

Per quanto riguarda i progetti che si inseriscono in un insieme preesistente, dove le entrate sono generate dalla gestione del complesso dell'infrastruttura e non del singolo intervento, è necessario identificare la quota-parte delle entrate nette della rete attribuibile all'investimento specifico. Si tratta, in pratica, di determinare, in modo documentabile, le entrate nette *incrementali* che si prevede risultino dalla realizzazione dell'investimento specifico. Tali entrate nette possono derivare non solo da aumenti dell'utenza e quindi del volume dei servizi erogati (nel caso di estensione dell'infrastruttura), ma anche da riduzioni del costo di gestione (quando l'obiettivo dell'investimento è la riduzione delle perdite, o dei costi futuri di manutenzione).

(C) Attualizzazione delle entrate nette

Per questo computo occorre determinare la durata della vita utile, il tasso di sconto, e il valore residuo dell'investimento al termine della sua vita utile.

(C1) Durata della vita utile del progetto

Dipende dalla tipologia del progetto, e sarebbe errato adottare uno standard comune per tutte le tipologie. Generalmente la vita utile di un'infrastruttura è fra 20 e 30 anni dal completamento dell'opera ⁽²⁾. In principio, il termine della vita utile di un'opera è l'epoca in cui si prevede che l'opera debba essere ricostruita, o radicalmente ristrutturata, con lavori che vanno oltre la manutenzione straordinaria. In pratica, però, considerata la difficoltà di prevedere con precisione la vita utile effettiva delle opere più durature, la scarsa affidabilità di previsioni nel futuro lontano, e la poca rilevanza finanziaria dei flussi di cassa molto lontani nel tempo, si raccomanda di utilizzare durate di vita utile standard per tipologia di progetto. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie e durate tratte dalla citata "Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento" ⁽³⁾.

Tipologia di progetti, per settori

Progetti nei settori dell'acqua e dell'ambiente
 Infrastrutture ferroviarie
 Progetti nel settore dell'energia
 Strade, porti, aeroporti
 Infrastrutture per telecomunicazioni, e altri servizi

Durata della vita utile standard

30 anni
 30 anni
 25 anni
 25 anni
 15 anni

(C2) Tasso di sconto

In linea di principio, il tasso adottato per l'attualizzazione dei flussi di cassa rappresenta il "costo di opportunità" del capitale investito nell'opera, nell'ipotesi che fosse utilizzato diversamente, per esempio investendolo in titoli finanziari o in altre opere infrastrutturali. Il tasso di sconto deve anche riflettere il rischio imprenditoriale implicito nell'investimento. Il tasso di interesse dei finanziamenti ottenibili non è un indicatore significativo: il costo di opportunità del capitale deve essere, per definizione, superiore al tasso di interesse del finanziamento, altrimenti non si giustificerebbe il ricorso all'indebitamento ⁽⁴⁾. Poiché la Commissione ⁽⁵⁾ propone di usare il tasso del 6% in termini reali per i progetti di infrastruttura pubblica, lasciando però aperta la possibilità di utilizzare il tasso dell'8% per certi progetti ISPA ⁽⁶⁾ (presumibilmente, progetti particolarmente redditizi, ma comportanti anche un maggior rischio), questo Servizio propone alle Autorità di Gestione degli interventi in ob.1 e ob.2, di applicare il tasso di sconto del 6% ⁽⁷⁾, salvo casi eccezionali da motivare, e ciò al fine di assicurare la coerenza fra le pratiche nazionali adottate.

(C3) Valore residuo

È il valore economico dell'opera alla fine della sua vita utile; non può essere, quindi, che un valore molto ridotto, con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto è considerevolmente più lunga della vita utile standard considerata nell'analisi finanziaria. In questi casi, il valore residuo dell'investimento deve incorporare la stima del valore attuale delle entrate nette che il progetto potrà continuare a generare negli anni successivi alla durata della vita utile standard utilizzata nei calcoli. Nella maggioranza dei casi il valore residuo dell'opera si valuta come il minor costo che occorrerà sostenere quando si dovrà ricostruire l'opera alla fine della sua vita utile, in confronto a quanto costerebbe costruire l'opera partendo da zero. Alternativamente, per certe tipologie di progetti, si può considerare il valore di rottamazione del metallo utilizzato, al netto del costo dello smantellamento. In genere è ragionevole attendersi che il valore residuo, alla conclusione della vita utile, non superi il 5% del costo iniziale dell'investimento; in certi casi, però, potrebbe essere anche negativo, se si prevede che il costo di smantellamento e ripulitura del sito sarà maggiore del valore di rottamazione. Il valore residuo deve essere aggiunto alle entrate dell'ultimo anno considerato nell'analisi finanziaria, da attualizzare come tutte le altre poste.

⁽¹⁾ Un'eccezione a quest'ultima regola è data dalla costituzione di una riserva finanziaria per la sostituzione di impianti di depurazione che potrebbe essere necessaria per motivi ambientali alla fine della vita utile del progetto. La citata nota della Commissione consente che il costo annuo della costituzione di tale riserva sia inclusa fra i costi di gestione ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, limitatamente però alla quota corrispondente alla proporzione del costo dell'investimento non finanziato con fondi comunitari.

⁽²⁾ Nel caso di concessioni, la vita utile del progetto non coincide necessariamente con la durata della concessione, che tende ad essere più breve.

⁽³⁾ Cfr. Capitolo 2 – paragrafo 2.4, tab. 2.8.

⁽⁴⁾ La pratica di altri Paesi è molto varia, e spazia fra un minimo del 3% (Lituania, per progetti ambientali) e un massimo dell'11% (Portogallo, per progetti di energia), ma tende a convergere verso il 5-6%.

⁽⁵⁾ Nella "Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento", come pure nella citata "nota di orientamento" CDRR/02/0040/00.

⁽⁶⁾ ISPA è lo strumento finanziario per il finanziamento di progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'ambiente realizzati dai Paesi in pre-adesione all'UE.

⁽⁷⁾ Il tasso proposto è da collegare alla valutazione della redditività (costi e ricavi) stimata su valori a prezzi costanti. Si tratta pertanto di una misura del tasso di sconto in termini reali, cui corrisponderebbe un tasso di sconto nominale (includendo le variazioni dei prezzi) di circa l'8/8,5%.

Parte seconda

Verifica della quota di finanziamento UE e costruzione dei piani finanziari degli interventi

Poiché l'articolo 29 al 1° comma del paragrafo 4, dispone, in via generale, che in presenza di investimenti generatori di entrate "la partecipazione dei fondi ...è determinata tenendo conto...dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione", questo Servizio ritiene che ogni qualvolta si è in presenza di tali investimenti, bisogna tener conto, nel fissare la partecipazione dei Fondi, del margine lordo di autofinanziamento e, quindi, delle eventuali entrate nette generate, prescindendo dalla loro consistenza, anche per escludere che ci sia sovra-finanziamento dei progetti (cd. "over financing").

Tale interpretazione è in linea, del resto, con quanto affermato dalla Commissione nella propria nota di orientamento ⁽¹⁸⁾ che, oltretutto, non impone una formula precisa per determinare il tasso di intervento conformemente all'art.29, par.4, primo alinea, limitandosi a suggerire, quale metodo di calcolo, di dedurre le entrate nette attualizzate dal costo totale dell'investimento, e nell'applicare alla differenza il tasso di intervento massimo per la misura considerata.

Questo metodo, che determina "di fatto" una riduzione del tasso di partecipazione in rapporto al costo totale dell'investimento ammissibile al beneficio dell'aiuto, come prescritto dall'art.29, par.4, primo alinea, può essere utilizzato dalle AdG (dell'ob.1 e dell'ob.2) per procedere a verificare che:

- il tasso di partecipazione dei Fondi comunitari applicato ai progetti inseriti nei rispettivi interventi risulti inferiore ai livelli massimi consentiti dal par.3 dello stesso art.29;
- vi sia un apporto, nel piano finanziario del progetto, pari al margine lordo di autofinanziamento da parte del "soggetto beneficiario delle entrate", sia esso pubblico o privato.

L'effettuazione di questa verifica, non comporta necessariamente la modificazione dei piani finanziari già approvati con decisione.

In applicazione del principio di proporzionalità, di recente richiamato anche nel documento della Commissione sulla semplificazione, questo Servizio propone che per i progetti di importo fino a 1.000.000 di euro per l'ob.2 e fino a 2.500.000 di euro per l'ob.1, già selezionati ed ammessi a cofinanziamento, ciascuna AdG possa dare evidenza della corrispondenza tra la quota di partecipazione del soggetto beneficiario indicato nei piani di finanziamento del progetto ed il margine lordo di autofinanziamento, facendo, eventualmente, anche riferimento alla redditività media ⁽¹⁹⁾ della tipologia degli investimenti.

Se le entrate nette sono sostanziali (vale a dire superano il 25% del costo totale dell'investimento iniziale), il tasso di cofinanziamento può essere determinato con l'aiuto dello stesso metodo, ma in aggiunta devono essere rispettati i plafond fissati dall'art.29, par.4, punto a) e QCS ob.1.

Infine, nel caso in cui tutti i costi dell'ammontare totale dell'investimento non siano spese ammissibili per beneficiare dell'aiuto ⁽²⁰⁾, le entrate generate dall'investimento saranno attribuite pro-rata alle parti ammissibili e non ammissibili degli investimenti.

Allo scopo di meglio illustrare quanto sopra esposto, vengono formulate le seguenti ipotesi di piani di finanziamento, sia per entrate nette inferiori al 25% (ipotesi A) sia per entrate nette superiori al 25% (ipotesi B).

Ipotesi A:

Entrate nette non superiori al 25% del costo totale dell'investimento (comprese quindi da 1 a 24): ipotesi scelta = 24

Verifica della quota di finanziamento UE:

	Costo totale	Entrate nette		Costo investimento al netto delle entrate	Finanziamento UE a tasso max (art. 29, par. 3)		Risorse nazionali
		importo	%		in %	importo	
		A	B		C = B/A	D = A - B	
ob. 1	100	24	24%	76	75%	57	19
ob. 2	100	24	24%	76	50%	38	38

Piano di finanziamento dell'operazione

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
		A	B		
ob. 1	100	57	57%	19	24
ob. 2	100	38	38%	38	24

Nel caso limite che viene di seguito ipotizzato anche entrate nette non sostanziali potrebbero richiedere una modifica dei piani finanziari attualmente approvati = entrate nette prossime allo 0: ipotesi scelta = 2

⁽¹⁸⁾ CDRR/02/0042/00.

⁽¹⁹⁾ Ciò anche in attuazione del disposto dell'art.29 per cui la redditività viene determinata tenendo conto "dell'entità del margine lordo di autofinanziamento ... normalmente atteso ... in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati".

⁽²⁰⁾ Il reg.1685/00, per esempio, stabilisce quale regola generale, che l'acquisto di un terreno non può superare il 10% del totale delle spese ammissibili legate all'operazione. Inoltre può ricorrere il caso di un insieme di infrastrutture (cfr. parte prima, par. A).

Verifica della quota di finanziamento UE:

	Costo totale	Entrate nette		Costo investimento al netto delle entrate	Finanziamento UE a tasso max (art. 29, par. 3)		Risorse nazionali
		importo	%		in %	importo	
ob. 1	100	2	2%	98	75%	73,5	24,5
ob. 2	100	2	2%	98	50%	49	49

Piano di finanziamento dell'operazione

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
	A	B	C = B/A	D	E
ob. 1*	100	73,5	73,5%	24,5	2
ob. 1	100	60	60%	38	2
ob. 2	100	49	49%	49	2

*: viene riportata anche questa ipotesi solo teorica secondo il regolamento, mentre nella realtà si dovranno utilizzare gli importi indicati nella seconda riga, per le ulteriori limitazioni del QCS ob.1.

In tali casi la partecipazione dei Fondi comunitari è molto vicina al limite consentito dal par.3 dell'art.29 e, potrebbe risultare più alta di quella inserita negli attuali piani finanziari. In tali casi, però, ciò significa che questi ultimi potrebbero anche essere corretti elevando la percentuale di partecipazione dei Fondi UE, fatto salvo il limite del 60% per le operazioni finanziate nel quadro del QCS ob.1.

Ipotesi B:

Entrate nette pari almeno al 25% del costo totale dell'investimento: ipotesi scelta = 30.

Verifica della quota di finanziamento UE:

	Costo totale	Entrate nette		Costo investimento al netto delle entrate	Finanziamento UE a tasso max (art. 29, par. 3)		Risorse nazionali
		importo	%		in %	importo	
ob. 1	100	30	30%	70	75%	52,5	17,5
ob. 2	100	30	30%	70	50%	35	35

Da tale verifica deriverebbe un piano di finanziamento di questo genere:

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
ob. 1	100	52,5	52,5%	17,5	30
ob. 2	100	35	35%	35	30

che, ovviamente, non può essere proposto in quanto vengono superati le ulteriori limitazioni poste dal 2° alinea del par.4, e QCS ob.1. Pertanto, si dovrà procedere fissando, sul costo dell'investimento al **netto** delle entrate, la quota di finanziamento comunitario al 50% ed al 35,7%, rispettivamente per obiettivo 1 e obiettivo 2:

	Costo totale	Entrate nette		Costo investimento al netto delle entrate	Finanziamento UE a tasso max (art. 29, par. 3)		Risorse nazionali
		importo	%		in %	importo	
ob. 1	100	30	30%	70	50%	35	35
ob. 2	100	30	30%	70	35,7%	25	45

per ottenere il seguente piano di finanziamento dell'operazione:

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
ob. 1	100	35	35%	35	30
ob. 2	100	25	25%	45	30

In questo modo la partecipazione dei Fondi sul costo totale dell'investimento rientra nei limiti del 35% e 25%, previsti dal secondo alinea del par.4, dell'art.29, e QCS ob.1.

In pratica tutti gli interventi generatori di entrate nette sostanziali fino al 53,5% e fino al 50% del costo totale, rispettivamente per ob.1 e per ob.2, comportano di fatto una riduzione della partecipazione dei Fondi UE al 35% ed al 25%, secondo la seguente verifica:

	Costo totale	Entrate nette		Costo investimento al netto delle entrate	Finanziamento UE a tasso max (art. 29, par. 3)		Risorse nazionali
		importo	%		in %	importo	
ob. 1	100	53,5	53,5%	46,5	75%	34,9	11,6
ob. 2	100	50	50%	50	50%	25	25

Per importi di entrate nette sostanziali superiori, ad esempio:

	Costo totale	Entrate nette		Costo investimento al netto delle entrate	Finanziamento UE a tasso max (art. 29, par. 3)		Risorse nazionali
		importo	%		in %	importo	
ob. 1	100	60	60%	40	75%	30	10
ob. 2	100	60	60%	40	50%	20	20

che determinano un piano di finanziamento nel quale il tasso risulta inferiore ai plafond del 2° alinea del par.4, e QCS ob.1,

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
ob. 1	100	30	30%	10	60
ob. 2	100	20	20%	20	60

questo Servizio, come del resto la Commissione, suggerisce di considerarlo come tasso massimo per l'investimento considerato, perché in caso contrario, applicando i plafond massimi non si terrebbero in dovuto conto entrate nette sostanziali di diversa entità, contrariamente alle disposizioni dell'art.29.

Se negli interventi sono state previste quote di partecipazione dei Fondi più elevate e tali da determinare tassi di partecipazione superiori ai limiti del 35% e 25%, si dovrà procedere necessariamente ad adeguare i piani finanziari, tenendo altresì presente che, il primo alinea del par.4, citato, stabilisce che la partecipazione dei Fondi non deve comportare un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

A ciò potrà avviarsi in due modi:

Primo modo: nei casi di più progetti generatori di entrate nella stessa misura è molto probabile che solo alcuni di essi saranno generatori di entrate nette sostanziali; una diminuzione della partecipazione dei Fondi per tali progetti determinerà da un lato un aumento della copertura delle risorse nazionali, ma anche un esubero di Fondi, rispetto al piano finanziario, che potrà essere utilizzato sugli altri progetti, aumentando la partecipazione dei Fondi e riducendo la quota nazionale. Il totale delle risorse nazionali per la misura dovrebbe, pertanto, rimanere invariato.

Vengono riportati due esempi, il primo tarato sui tassi di finanziamento dell'obiettivo 1, il secondo su quelli dell'ob.2.

Esempio per ob.1

La misura contiene tre progetti (di pari importo), di cui solo il terzo, alla verifica, risulta essere generatore di entrate nette sostanziali, ed in fase di prima impostazione del piano finanziario è stata prevista una partecipazione dei Fondi del 41%, nei limiti del par.3, ma eccedente quelli del par.4, dopo la verifica.

Piano di finanziamento della misura *prima* della verifica

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
Prog. 1	100	57	57%	19	24
Prog. 2	100	57	57%	19	24
Prog. 3	100	41	41%	29	30
totale	300	155	52%	67	78

Occorre in questo caso ridurre l'importo dei Fondi UE al progetto n.3 di 6 punti percentuali affinché esso sia al massimo il 35%; il piano di finanziamento della misura adattato *dopo* la verifica risulterà il seguente:

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
Prog. 1	100	(57+3=)60	60%	(19-3=)16	24
Prog. 2	100	(57+3=)60	60%	(19-3=)16	24
Prog. 3	100	(41-6=)35	35%	(29+6=)35	30
totale	300	155	52%	67	78

Esempio per ob.2

Anche in questo caso la misura contiene tre progetti (di pari importo), di cui solo il terzo, alla verifica, risulta essere generatore di entrate nette sostanziali, ed in fase di prima impostazione del piano finanziario è stata prevista una partecipazione dei Fondi del 35%, nei limiti del par.3, ma eccedente quelli del par.4, dopo la verifica.

Piano di finanziamento della misura *prima* della verifica

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
Prog. 1	100	38	38%	38	24
Prog. 2	100	38	38%	38	24
Prog. 3	100	35	35%	35	30
totale	300	111	37%	111	78

Occorre in questo caso ridurre l'importo dei Fondi UE al progetto n.3 di 10 punti percentuali affinché esso sia al massimo il 25%; il piano di finanziamento della misura adattato **dopo** la verifica risulterà il seguente:

	Costo totale	Fondi comunitari		Risorse nazionali	Quote a carico del beneficiario delle entrate
		importo	%		
	A	B	C = B/A	D	E
Prog. 1	100	(38+5=)43	43%	(38-5=)33	24
Prog. 2	100	(38+5=)43	43%	(38-5=)33	24
Prog. 3	100	(35-10=)25	25%	(35+10=)45	30
totale	300	111	37%	111	78

Secondo gli esempi sopra riportati, risultano rispettate tutte le condizioni fissate dall'art.29 (limiti di partecipazione dei Fondi, mancato aumento dell'impegno nazionale), dalle note della Commissione, dal QCS ob.1, rimanendo inalterati i totali del piano di finanziamento della misura.

A titolo di indicazione si fa, altresì, presente che ove non fosse possibile elevare la partecipazione dei Fondi UE per i progetti nn.1 e 2 (come negli esempi sopra riportati) perché i tassi di partecipazione dei Fondi UE potrebbero già risultare ai limiti massimi consentiti dall'art.29, par.3, e tali da non consentire ulteriori incrementi compensativi nell'ambito della misura, oltre a procedere con il "secondo modo" sotto indicato, è sempre possibile utilizzare le eccedenze di Fondi UE per finanziare altri progetti con apporto per la restante quota da parte dei soggetti beneficiari anche "pubblici", senza che ciò costituisca aggravio dell'impegno nazionale di bilancio e nel rispetto dei plafond previsti dall'art.29.

Secondo modo: nei casi in cui non fosse possibile procedere seguendo le indicazioni del primo metodo, si potrà sempre fare ricorso allo stesso tipo di spostamento, seppure fra misure diverse o, addirittura, fra assi diversi, proponendo in tal caso una modificazione del piano finanziario, per la corretta gestione degli interventi, ai sensi degli artt. 34 e 35 del Reg.1260/99.

GLOSSARIO

Entrate nette =	valore attualizzato dei flussi pari alla differenza tra Ricavi – Costi operativi.
Entrate nette sostanziali =	marginale lordo di autofinanziamento superiore al 25%.
Ricavi =	tariffe/canoni/prezzi di vendita dei servizi relativi al servizio che deriva dalla realizzazione dell'infrastruttura.
Costo totale d'investimento =	studi e progettazione, espropri, costruzione (opere civili impianti e macchinari), oneri finanziari capitalizzati relativi al finanziamento della costruzione, oneri per imposizione indiretta.
Costi operativi =	costi di gestione (esclusi ammortamenti, costituzione di riserve, e oneri finanziari) + costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tasso di attualizzazione =	il tasso che si suggerisce per attualizzare i flussi di entrate nette è del 6%.
Periodo di calcolo dei flussi di cassa da attualizzare =	I flussi di cassa possono essere calcolati per un periodo pari alla vita utile standard per la tipologia del progetto (15-30 anni). Il flusso di cassa dell'ultimo anno di vita utile terrà conto anche del valore residuo dell'investimento, se esistente.
Margine operativo lordo =	entrate nette.
Margine di autofinanziamento lordo =	entrate nette attualizzate / costo totale dell'investimento attualizzato x 100.

Qcs news

Newsletter del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Cofinanziato dall'Unione europea con il FESR

Direzione

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione
Servizio per le politiche dei fondi
strutturali comunitari

Direttore Generale

Paola De Cesare

Via Curtatone 4/D - 00185 Roma

tel. 06 4457571/2

e.mail: dps.pfs.ced@tesoro.it

Direttore Responsabile

Chiara Amadei

Coordinamento della Redazione

Orsola Barina

Hanno collaborato

Vincenzo Gazerro, Antonino Minciullo, Giovanna Murri,
Marco Valenti, Francesco Vicari, Piero Volpicelli, Mirella
Zanotti.

Stampa

Nuova Grafica 86 s.r.l.
Via Montieri, 1/d - ROMA

Registrazione del Tribunale

presso il Tribunale di Roma n. 144 del 6/4/2001